

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	7
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	25
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	50
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	57
AGRICOLTURA (XIII)	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	65
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
ERRATA CORRIGE	5

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'onorevole Oliverio ritira l'emendamento 9.45, l'onorevole Pellegrino ritira l'emendamento 9.82, l'onorevole Paola Bragantini ritira l'emendamento 3.1, l'onorevole Palese ritira l'emendamento 3.25.

Avverte, inoltre, che l'onorevole Cenni sottoscrive gli emendamenti Castricone 1.191, 9.85, 10.173, 14.61, 14.59, 14.58, 14.57; l'onorevole Becattini sottoscrive

l'emendamento D'Incecco 7.22; gli onorevoli Pesco, Pisano, Barbanti, Ruocco, Cancellieri, Villarosa e Alberti sottoscrivono gli emendamenti Sottanelli 10.128 e 10.129; l'onorevole Polidori sottoscrive gli emendamenti Sereni 5.4, 5.5 e 5.6; l'onorevole Paola Bragantini sottoscrive l'emendamento Gneccchi 1.90; l'onorevole Misiani sottoscrive l'emendamento Guerra 8.3; l'onorevole Cominelli sottoscrive le proposte emendative Gneccchi 1.90, Damiano 1.92, Damiano 2.02, Gribaudo 2.03 e Baruffi 2.04; l'onorevole Capone sottoscrive l'emendamento Massa 10.176; gli onorevoli Castricone e Ginefra sottoscrivono l'emendamento Palese 1.60.

Avverte poi che, a seguito della presentazione di richieste di riammissione di proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia, sono da considerarsi, allo stato e con riserva di approfondimento, riammesse le seguenti:

Michele Bordo 3.32, che riapre fino al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 81 del 2007 per la rimodulazione dei patti territoriali, anche al fine di consentire la proroga della possibilità di utilizzo di risorse già stanziare, secondo la stessa logica riscontrabile in altre disposizioni del provvedimento,

quale l'articolo 11, comma 1, in materia di interventi emergenziali;

Palese 1.60, che, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge di stabilità 2014, autorizza le regioni a prorogare tutti i contratti a tempo determinato interessati alle predette procedure. Tale emendamento presenta una *ratio* analoga a quella del comma 6 dell'articolo 1, che autorizza le province, per comprovate necessità, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015;

Lodolini 1.79, Mariani 1.114 e Giuliotti 11.18, volti a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni, in attuazione dell'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, ai fini dell'attività di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato. Tali emendamenti presentano una *ratio* analoga a quella del comma 6 dell'articolo 1, che autorizza le province, per comprovate necessità, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015;

Gregori 1.190, volto a consentire alle amministrazioni pubbliche, anche a carattere locale, di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale destinatario di procedure di reclutamento a tempo indeterminato o che ha già superato una procedura concorsuale. Tale emendamento presenta una *ratio* analoga a quella del comma 6 dell'articolo 1, che autorizza le province, per comprovate necessità, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015;

Guerra 1.57, limitatamente al primo e secondo periodo, volti a differire di sei mesi i termini previsti per l'obbligo di costituzione delle centrali uniche di committenza per l'acquisizione di beni, servizi e lavori. Resta invece ferma l'inammissibilità del terzo periodo, volto a permettere a tutti i comuni, a prescindere da qualsiasi limite dimensionale, di procedere autonomamente

per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, poiché tale disposizione non risulta strettamente attinente o consequenziale alla proroga disposta dalla restante parte dell'emendamento, ma incide sulla disciplina sostanziale oggetto di proroga con una disposizione a regime;

Guerra 1.24, volto a consentire, con riferimento alle facoltà assunzionali di regioni ed enti locali, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità, in quanto consente la proroga della possibilità di utilizzo di risorse già stanziare, secondo la stessa logica riscontrabile in altre disposizioni del provvedimento, quale l'articolo 11, comma 1, in materia di interventi emergenziali;

Centemero 9.02, in quanto dispone la prosecuzione delle funzioni della commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale fino al subentro dei nuovi componenti, differendo fino a tale data il termine della durata triennale della Commissione fissato dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale emendamento presenta una *ratio* analoga a quella della proroga dell'incarico del commissario delegato di cui all'articolo 11, comma 2;

Rubinato 10.81, che interviene sul comma 6 dell'articolo 10, il quale proroga per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, escludendo tuttavia dall'ambito di applicazione della proroga stessa gli enti per i quali la spesa storica per le funzioni fondamentali sia inferiore ai fabbisogni standard;

Guidesi 14.06, per quanto riguarda il secondo e terzo periodo, che – dopo aver disposto (al primo periodo) la proroga del termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa al 2014 – aggiunge disposizioni volte a consentire ad alcuni comuni di superare il limite

massimo previsto per il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Tale emendamento è identico all'emendamento Palese 10.023, già dichiarato ammissibile;

Daga 14.011, per quanto riguarda il secondo periodo, che, nell'ambito della proroga del termine per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti (disposta dal primo periodo), aggiunge che tale proroga si applica anche ai soggetti con determinati requisiti previsti dalla legge nei confronti dei quali sia stata pronunciata una sentenza di sfratto per morosità incolpevole. Tale emendamento è sostanzialmente identico agli emendamenti Nicchi 8.88 e Morassut 8.102, già dichiarati ammissibili;

Segnala poi che, per mero errore materiale, l'emendamento Famiglietti 1.121 è stato dichiarato inammissibile limitatamente al secondo e terzo periodo. In realtà va dichiarato inammissibile anche il quarto periodo, che analogamente ai predetti periodi interviene con disposizioni sostanziali sulla disciplina del CNEL.

Fa presente quindi che, ad una più approfondita valutazione, anche alla luce dei ricorsi presentati in merito ad altri emendamenti, sono ritenuti inammissibili gli emendamenti:

Tancredi 8.13 e Andrea Romano 8.105, che sono volti a precisare le funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e quindi non recano alcuna disposizione di proroga di termini legislativi né disposizioni strettamente attinenti o consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge;

Andrea Romano 8.103, che autorizza i gestori aeroportuali a stipulare con le forze di polizia apposite convenzioni atte a potenziare le attività istituzionali anche attraverso un più ampio uso del lavoro straordinario.

Segnala infine che i relatori si riservano di presentare emendamenti volti a conseguire le finalità di alcuni emendamenti dichiarati inammissibili, tra cui i

seguenti: Tancredi 1.5, Centemero 2.8 e 3.3, Grimoldi 10.151 e Verini 14.013, Tancredi 8.13 e Andrea Romano 8.105, Andrea Romano 8.103.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 374 del 22 gennaio 2015, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 151, seconda colonna, diciottesima riga, le parole: « All'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 13 »;

a pagina 13, seconda colonna, prima riga, le parole: « limitatamente alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alla parte consequenziale »;

a pagina 16, seconda colonna, trentaseiesima riga, le parole: « limitatamente alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alle parole da: "e dopo le parole" fino alla fine del comma »;

a pagina 18, prima colonna, trentanovesima riga, dopo le parole: « limitatamente al secondo periodo » sono aggiunte le seguenti: « del comma 1 »;

a pagina 136, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole: « 12 settembre 2004, n. 133 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 maggio 2004, n. 113 »;

a pagina 175, prima colonna, quarantanovesima riga, dopo le parole: « All'articolo » sono aggiunte le seguenti: « 9 del comma ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
14.30 alle 14.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	16

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena C. 2798 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti – Abbinamento della proposta di legge C. 2771 Dorina Bianchi</i>)	10
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense. Atto n. 125 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole</i>)	11
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

INTERROGAZIONI:

5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena	12
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	20
5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari	12
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del

fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha presentato una proposta di parere. Avverte che oggi il relatore ha presentato una nuova proposta di parere, che contiene una modifica nelle premesse (*vedi allegato 1*). Avverto altresì che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) che verrà posta in votazione solo qualora sia respinta la nuova proposta del relatore. Ricorda altresì che la votazione del parere era prevista originariamente per il giorno 28 gennaio e che è stata rinviata ad oggi su richiesta di alcuni gruppi.

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra la modifica che ha apportato alla sua proposta di parere, sottolineando come questa riprenda una considerazione effettuata nel corso delle audizioni dal Presidente dell'Unione Camere Penali relativamente all'esigenza di prevedere il consenso dell'indagato in merito all'applicazione del nuovo istituto, considerato che questi potrebbe avere interesse all'assoluzione.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che considera estremamente pericoloso in quanto idoneo a determinare conseguenze catastrofiche sulla sicurezza dei cittadini, essendo applicabile a molti reati tutt'altro che bagattellari e persino allo stalking. Si tratta di una forma di depenalizzazione in concreto che crea un'inaccettabile area di impunità. Ritiene molto grave che nessuno dei rilievi sollevati dal proprio gruppo sia stato recepito nella proposta di parere. Invita il Governo a ritirare lo schema di decreto legislativo ed a fare scadere la delega, così come risulta avere fatto con riferimento all'ulteriore delega relativa alle pene alternative al carcere.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda come il gruppo del M5S sia contrario al provvedimento in esame ed avesse manifestato la propria ferma contrarietà anche in occasione dell'approvazione della relativa delega legislativa. Ritiene che se il

problema è rappresentato dalle carceri sovraffollate, la soluzione corretta sia rappresentata dalla dotazione del sistema giustizia di strumenti, personale e strutture. L'istituto in esame presenta gravi problemi, ritenendo inaccettabile che trovi applicazione per reati puniti nel massimo fino a cinque anni e che sia eccessiva la discrezionalità attribuita al magistrato. Con specifico riferimento alla proposta di parere del relatore, rileva come molte osservazioni e condizioni non siano concretamente recepibili del Governo, che comunque dovrebbe far decadere la delega. Preannunciando il voto contrario su tale proposta, si richiama alla proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene che il provvedimento in esame sia di buon senso, evitando meccanismi perversi che determinano costi e inefficienze per la giustizia. Condivide la modifica apportata dal relatore alle premesse della sua proposta di parere, relativa all'esigenza di prevedere il consenso dell'indagato in merito all'applicazione del nuovo istituto, considerato che questi potrebbe avere interesse all'assoluzione.

Daniele FARINA (SEL) rileva come la proposta di parere sia equilibrata e tenga conto degli elementi di criticità emersi nel corso delle audizioni. Dichiara di non condividere le osservazioni del collega Molteni secondo il quale il provvedimento ridurrebbe la sicurezza per i cittadini, ritenendo che, anzi, sia la cosiddetta panpenalizzazione a determinare indirettamente tale effetto perverso. Sottolinea come il provvedimento non determini affatto una forma di depenalizzazione. Valuta negativamente il fatto che il Governo non abbia esercitato la delega relativa alle pene alternative alla detenzione. Preannuncia, infine, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene inopportuno emanare un simile provvedi-

mento in un periodo di grave crisi economica. Infatti per ciascuno dei reati cui il nuovo istituto sarà applicabile, compreso il furto semplice e reati molti più gravi, l'interprete potrà infatti individuare una fascia minima di tolleranza, che costituisce una zona franca di non punibilità. Il provvedimento, inoltre, pone seri dubbi di costituzionalità e calpesta i diritti della persona offesa. Esprime, inoltre, forti perplessità sulla questione del bilanciamento delle circostanze. Pur apprezzando il tentativo del relatore di apportare dei correttivi, preannuncia il voto contrario sulla sua proposta di parere.

Franco VAZIO (PD) rileva come da alcuni degli interventi precedenti sembra che si dimentichi la funzione della pena, che non è solo afflittiva ma anche rieducativa. Sottolinea come, con riferimento al nuovo istituto, sia del tutto erroneo parlare di depenalizzazione. Puntualizza come tale istituto non sia applicabile allo stalking, in quanto questo è un reato abituale.

Tancredi TURCO (Misto) intervenendo a titolo personale, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) esprime forti perplessità sullo schema di decreto in esame, che è stato adottato solo per evitare le prescrizioni che oggi arrivano a circa il settanta per cento dei reati commessi. Viene attribuita una eccessiva discrezionalità al magistrato e quindi si corre il rischio di violare il principio di eguaglianza. L'istituto, inoltre, si applicherà anche a reati di grave allarme sociale. Sarebbe stato quindi più opportuno prevedere un elenco di reati per i quali applicare l'istituto. Vi sono poi delle rilevanti considerazioni dell'Unione delle Camere penali italiane che non sono state recepite. Preannuncia dunque il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alessia MORANI (PD) nel replicare al collega Chiarelli, osserva come l'allarme

sociale spesso sia creato dalla disinformazione, che nel caso in esame ha fatto passare un istituto processuale come una nuova depenalizzazione. In realtà si tratta di uno strumento utile per deflazionare il dibattito, dove devono arrivare i reati gravi. Le critiche non tengono conto dell'importanza del vaglio dei giudici. È evidente quindi che l'istituto si applicherà in concreto solo a fatti di particolare tenuità. Valuta favorevolmente la nuova proposta di parere del relatore.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, del quale condivide l'impostazione. Condivide anche parte delle preoccupazioni dell'opposizione, laddove si richiama l'attenzione sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, poiché in concreto alcuni soggetti che hanno commesso dei reati non saranno puniti. D'altra parte sollecita una riflessione sulle inefficienze della giustizia e sull'obiettivo della deflazione del carico giudiziario, anche tenendo conto del fatto che un furto, qualora il soggetto sia recidivo, può essere punito fino a oltre sette anni di reclusione. Occorre pertanto bilanciare attentamente esigenze contrapposte e definire quali siano le priorità.

Osserva come il provvedimento sia in grado di porre a disposizione degli operatori del diritto uno strumento in più, che potrà produrre risultati apprezzabili, e come l'obiettivo della deflazione sia richiesto anche dalle corti sovranazionali.

Rileva infine, con rammarico, come nel dibattito relativo al provvedimento in esame spesso abbia sentito dichiarare la piena fiducia nella magistratura, mentre nella sostanza si percepisce il contrario. Esprime dunque l'auspicio che non vi siano perplessità su questo importante aspetto.

Alessandro PAGANO (AP) osserva come l'istituto sia applicabile anche a reati gravi, ritenendo che sarebbe opportuno elencare tutti i reati inclusi.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che il provvedimento adottato una soluzione profondamente erronea per risolvere un problema reale. Invece di mettere mano al codice penale per depenalizzare alcuni reati ed aumentare le pene per altri specifici reati che sono di particolare allarme sociale, al fine di deflazionare il carico giudiziario, si opera una sorta di taglio orizzontale che crea un'area di non punibilità. Precisa di non porre alcuna questione relativa alla fiducia nella magistratura, limitandosi a rilevare come, in considerazione dell'ampia discrezionalità attribuita al giudice, è verosimile ritenere che l'istituto in questione verrà applicato in maniera disomogenea sul territorio. Ribadisce la sua contrarietà al provvedimento in esame e alla relativa delega, sottolineando come a nulla valgono i correttivi previsti nella proposta di parere del relatore.

Marco RONDINI (LNA) ritiene che nella proposta di parere andasse esplicitata in maniera più decisa l'inapplicabilità dell'istituto all'omicidio colposo, ritenendo inaccettabile che il Governo da un lato annunci l'introduzione del reato di omicidio stradale e, dall'altro, depenalizzi reati che a quella fattispecie sarebbero da ricondurre.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisa di ritenere la proposta di parere del relatore in parte condivisibile, essendo quindi il voto contrario del proprio gruppo determinato essenzialmente dalla totale contrarietà al provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.05

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti – Abbinamento della proposta di legge C. 2771 Dorina Bianchi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che alle proposte di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 2771 Dorina Bianchi. Ritiene che la portata del provvedimento, che incide in diverse parti dell'ordinamento sia penale (sostanziale e processuale) che penitenziario, richiede un adeguato approfondimento istruttorio attraverso una indagine conoscitiva, che comunque non dovrà rallentare l'esame. Per quanto attiene alle audizioni ritiene che queste debbano essere organizzate affrontando ove possibile in maniera sistematica le diverse tematiche oggetto del disegno di legge. Proprio a tal fine ritiene opportuno, come relatrice, sentire i Presidenti delle Commissioni ministeriali il cui lavoro è stato utilizzato dal Governo per redigere il disegno di legge in esame. Si tratta in particolare del Presidente della Corte d'appello di Milano, Giovanni Canzio (modifiche al processo penale) e dei professori Antonio Fiorella (estinzione del reato per condotte riparatorie) e Glauco Giostra (modifica all'ordinamento penitenziario). Insieme al Presidente Canzio ritiene utile sentire il

professor Giorgio Spangher, preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma, mentre insieme al professor Fiorella si potrà sentire il professor Marco Pelissero dell'Università di Genova. Saranno naturalmente sentiti anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati anche relativamente alla sezione della Corte di cassazione e delle Camere penali. Invita i rappresentanti dei gruppi ad indicare entro martedì prossimo, 10 febbraio, alle ore 14 i soggetti dei quali chiedono l'audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense. Atto n. 125.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Maria Gaetana GRECO (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame costituisce attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che stabilisce che il codice deontologico forense e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 3, della L. 400/1988. Il Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 35 della L. 247/2012, cura la pubblicazione e la diffusione del Codice deontologico in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini forensi circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente (o da altro consigliere delegato) e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF. Il Codice deontologico è stato emanato dal CNF con Provvedimento 31 gennaio 2014 (la sua entrata in vigore – 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – è avvenuta il 15 dicembre 2014). Lo schema di regolamento, composto da tre articoli, disciplina le modalità attraverso cui è reso pubblico il Codice deontologico relativo all'esercizio della professione forense, adottato dal CNF nonché i suoi aggiornamenti. Resta fermo che trattasi di pubblicità ulteriore del Codice rispetto a quella legale, stabilita sulla base della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento ovvero la previsione delle forme di pubblicità del codice deontologico forense, stabilite dal successivo articolo 2. L'articolo 2 individua le modalità di pubblicazione e di accessibilità a chiunque del codice deontologico forense prevedendone la pubblicazione sui siti Internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché dei Consigli degli ordini circondariali degli avvocati. Viene precisato che resta ferma la previsione dell'entrata in vigore del Codice e dei suoi aggiornamenti 60 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 concerne la clausola di invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del regolamento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, pone in

votazione la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25

5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena.

Vittorio FERRARESI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente sod-

disfatto della risposta fornita, invitando il Governo ad un intervento più solerte e deciso per risolvere le problematiche illustrate nell'atto di sindacato ispettivo. In considerazione delle dimensioni e della complessità degli affari trattati dall'ufficio giudiziario in questione è infatti assolutamente necessario un numero di magistrati superiore a quello previsto dalla pianta organica.

5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) replicando, osserva come il Governo confermi l'assenza di criteri per la trasparente assegnazione degli incarichi ai curatori fallimentari e per una corretta rotazione degli stessi e, comunque, non risponda al quesito posto, che si riferisce al Tribunale di Vicenza. Evidenzia quindi la necessità di affrontare con estrema attenzione la delicata problematica delle nomine dei curatori ed anche della liquidazione dei relativi compensi, riservandosi ulteriori iniziative, anche legislative, in proposito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto del Governo n. 130.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della « punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale »;

richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;

preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;

ritenuto che:

dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del peri-

metro di applicazione del nuovo istituto, nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;

il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rivelano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;

la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare

eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;

dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

per quanto attiene alla valutazione della non abitualità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale);

come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 del codice penale);

non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitualità del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichia-

rato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;

per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;

con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;

rilevato che nel corso delle audizioni i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane hanno evidenziato

la questione relativa alla eventuale rinuncia dell'applicazione del nuovo istituto da parte dell'indagato che si ritenga totalmente estraneo al reato;

evidenziato che, come emerso nel corso delle audizioni, occorre valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 131-*bis* », primo comma, dopo le parole « del danno o del pericolo » inserire le seguenti « valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma »;

2. all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 131-*bis* », dopo il primo comma, sia inserito il seguente: « L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

3. all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 131-*bis* », dopo il primo comma inserire il seguente: « Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare

tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

4. all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 131-*bis* », secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo « In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4 »;

5. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), siano soppresse le seguenti parole: « che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2 »;

6. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole « dell'articolo 409, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 409, commi 2 e 3, »;

7. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: « se accoglie la richiesta provvede con ordinanza » siano sostituite dalle seguenti: « se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza » e le parole: « Quando non accoglie la richiesta » siano sostituite dalle seguenti: « Nei casi in cui non accoglie la richiesta »;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto del Governo n. 130.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
premessi che:

l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al Governo per «*escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale*»;

l'articolo 1 dell'atto in oggetto reca l'introduzione di un nuovo articolo 131-*bis* al codice penale «*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*»;

lo schema di decreto incardina il giudizio – interamente demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase pre-dibattimentale – di particolare tenuità del fatto su due indici-criteri, che sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo di essi si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti costituiti dalle «*modalità della condotta*» e dall'«*esiguità del danno o del pericolo*»;

considerato che:

il decreto delegato proposto necessita di varie modifiche che rendano più determinato il concetto di tenuità del fatto

e non abitualità del comportamento, e che adeguino la normativa processuale in modo sistematicamente più corretto;

in attuazione della delega conferita al Governo, fra i reati interessati dall'introduzione articolo 131-*bis* del codice penale rientrano oltre un centinaio di fattispecie capaci di destare particolare allarme sociale quali, ad esempio:

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi articolo 280-*bis* del codice penale, Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti articolo 435 del codice penale, Attentati alla sicurezza dei trasporti articolo 432 del codice penale, Attentato a impianti di pubblica utilità articolo 420 del codice penale, Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, Apologia della pedofilia e della pedopornografia 414-*bis* del codice penale, Pornografia minorile articolo 600-*ter* del codice penale, Corruzione di minorenni articolo 609-*quinqies* del codice penale, Adescamento di minorenni articolo 609-*undecies* del codice penale, Frode nelle pubbliche forniture articolo 356 del codice penale, Corruzione per l'esercizio della funzione articolo 318 del codice penale, Abuso d'ufficio articolo 323 del codice penale, Malversazione a danno dello Stato articolo 316 *bis* del codice penale, Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale articolo 615 del codice penale, Arresto illegale articolo 606 del codice penale, Istigazione alla corruzione (per l'esercizio delle funzioni) articolo 322 del codice penale, Traffico di influenze illecite

del codice penale 346-*bis*, False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale 374-*bis* del codice penale, Associazione per delinquere (partecipanti) articolo 416 del codice penale, Incendio boschivo colposo 423-*bis* del codice penale, Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute articolo 441 del codice penale, Procurata evasione articolo 386 del codice penale, Atti persecutori articolo 612-*bis* del codice penale, Violenza privata articolo 610 del codice penale, Evasione, articolo 385 del codice penale, Violazione di domicilio articolo 614 del codice penale, Commercio di sostanze alimentari nocive articolo 444 del codice penale, Autoriciclaggio articolo 648-*ter* del codice penale, Occultamento di cadavere articolo 412 del codice penale. Divieto di combattimenti tra animali articolo 544-*quinquies* del codice penale, Furto articolo 624 del codice penale, Truffa articolo 640 del codice penale, Omicidio colposo articolo 589 del codice penale.

Allarme che si rileva ancor più preoccupante in presenza di una vittima, indifesa ed incapace di opporre resistenza al compiersi del delitto nonché di fornire una reazione « misurabile » — in sede di concessione del 131-*bis* — indispensabile a stabilire l'intensità dell'offesa subita, come nel caso dei reati contro gli animali;

nella formulazione del testo dell'articolo 131-*bis* del codice penale è indicato che al fine del giudizio di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;

il richiamo alla *non abitualità del comportamento* — e non del reato — rende in astratto applicabile il nuovo istituto della particolare tenuità anche ai reati abituali, laddove tale criterio non risulta connotato da ulteriori elementi volti a circoscrivere la discrezionalità del giudice,

come l'assenza di precedenti condanne penali o il non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

lo schema di decreto legislativo, in carenza di delega, fra i requisiti necessari all'applicazione del nuovo istituto previsto dall'articolo 131-*bis* del codice penale, non annovera il grado e l'intensità della colpevolezza, potendo così configurare in astratto un più generoso e frequente ricorso alla definizione del procedimento per non punibilità del fatto;

all'articolo 3, comma 1, la lettera *b*) sono state confuse le cause di non procedibilità e l'estinzione del reato con questa particolare causa di non punibilità. Sono fenomeni molto distanti tra loro. L'articolo 469 del codice di procedura penale (in modo assai discutibile, ma mitigato dalla clausola di salvezza sull'accertamento) permette il proscioglimento predibattimentale in presenza di cause di proscioglimento immediatamente diagnosticabili che, spesso, non necessitano di valutazioni sostanziali pregnanti. Parificare a questi casi quello della tenuità è del tutto fuorviante. La valutazione della tenuità è probabilmente più difficile e impegnativa della stessa valutazione sull'esistenza del fatto di reato; nel predibattimento essa è impossibile, poiché l'organo giurisdizionale ha ancora un fascicolo che potrebbe verosimilmente essere vuoto. La decisione sulla tenuità non può quindi essere demandata a un giudice sprovvisto di un fascicolo esaustivo; i momenti in cui essa si può collocare sono quindi: chiusura indagini o udienza preliminare, o fine dibattimento, a istruzione dibattimentale conclusa o in stato avanzato;

la legge delega prescrive che la « tenuità » debba essere riconosciuta « senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile », l'articolo 3, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto, modificando l'articolo 652 del codice di procedura penale (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno), viola la legge delega, fraintendendone la portata. La de-

lega chiarisce che la tenuità va riconosciuta « senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile »: ciò significa che l'azione civile deve restare impregiudicata, ossia salva, pienamente esercitabile. Quindi basta ignorare il problema del processo civile, così esso procederà autonomamente, non toccato da quello penale, impregiudicato, appunto. Esattamente come accade per ogni statuizione sulla non punibilità, che non fa stato e lascia libero nelle sue valutazioni il giudice civile. Quella modifica che si propone di eliminare ha l'effetto opposto: ossia attribuisce alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio civile sull'esistenza del fatto ma anche (si deve presumere, sebbene il testo sia davvero poco chiaro) sulla sua tenuità, così pregiudicando la sede giurisdizionale propria della richiesta di danno, esattamente all'opposto di quanto la delega pretende. L'articolo 652 del codice di procedura penale è concepito per bloccare le azioni civili, o per condizionarle nell'esito alla luce dell'accertamento penale; in questo caso va lasciato così com'è, e si realizzerà l'effetto per cui il danneggiato, dopo il proscioglimento dell'imputato per tenuità, potrà esercitare le sue pretese nella sede civile senza che la sentenza penale pesi minimamente sull'accertamento, così come l'articolo 24 Cost. invero pretende. Del resto l'articolo 652 del codice di procedura penale oggi nulla dice su cause di non punibilità o procedibilità, proprio per lasciare libero il giudice civile in quei casi di proscioglimento in cui non si nega l'esistenza di un fatto che potrebbe costituire un illecito civile. Quello che la delega vuole è che il proscioglimento per tenuità non impedisca o non ostacoli il danneggiato nell'avanzare le sue pretese in sede civile. Non apportare alcuna modifica nell'articolo 652 del codice di procedura penale è ciò che garantisce questo risultato. All'opposto, se l'intendimento del Governo era quello di far gravare l'accertamento del fatto, benché tenue, sull'azione civile, di modo che il giudice in quella sede non possa negarne l'esistenza, parimenti non possono tacersi le critiche: da un lato andava modificato l'articolo 651 del codice

di procedura penale e non l'articolo 652 del codice di procedura penale: il primo infatti, e non il secondo, codifica i vincoli sull'azione civile quanto all'accertamento del fatto illecito, quindi negativo per l'imputato/convenuto. Inoltre, quest'operazione è comunque sbagliata, non potendosi trarre da una sentenza di proscioglimento vincoli equiparabili a quelli espliciti dalla condanna. Ciò è sconsigliabile (la motivazione sul fatto sarà meno accurata in una sentenza per tenuità rispetto a un provvedimento che condanna), ma soprattutto violerebbe la presunzione d'innocenza stabilita dall'articolo 27 Cost. e dalla Convenzione e Corte E.D.U. Dunque, l'obiettivo di preservare nella loro integrità i diritti d'azione della persona offesa danneggiata, che vede bloccato il processo penale dal proscioglimento per tenuità del fatto, è perseguito con successo lasciando invariato l'articolo 652 del codice di procedura penale, il quale pregiudica il processo civile quando l'accertamento penale riguarda l'insussistenza del fatto, la non riconducibilità all'imputato e l'esistenza della scriminante, ma non negli altri casi, in cui rientrerebbe il proscioglimento per tenuità. L'assenza di modifiche nell'articolo 652 del codice di procedura penale garantisce che il giudice civile affronti la domanda della persona offesa danneggiata senza alcun vincolo, potendo statuire sulla sua fondatezza alla luce delle prove, senza alcun condizionamento proveniente dalla giurisdizione penale;

contrariamente a quanto invece previsto dalla normativa relativa al processo penale avanti il Giudice di Pace articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, lo schema di decreto legislativo in esame non garantisce alla persona offesa la possibilità di opporre il proprio veto alla definizione pre-dibattimentale del giudizio con l'archiviazione per tenuità del fatto, atto a garantire i diritti ovvero l'interesse della persona offesa;

l'obbligatorietà dell'azione penale sancita all'articolo 112 Cost. esige che ad una notizia di reato fondata segua un

accertamento penale, e che rinunce all'azione o al processo che ne segue, come si configura la tenuità del fatto, invero molto discutibili in sé, debbano essere rigorosamente circoscritte da presupposti legali assai determinati, in modo da sottrarre al giudice ogni discrezionalità in merito all'*an* dell'accertamento, a fronte di una notizia criminis dotata di fondamento. Per tale motivo i presupposti della tenuità e della non abitualità non possono essere racchiusi in concetti fumosi o elastici, ma devono essere incasellati in prescrizioni normative rigide, per cui solo il legislatore, con previsione generale e astratta, può decidere delle sorti del processo, e non il

giudice, con statuizioni concrete che marcherebbero inevitabilmente una disegualianza intollerabile nell'applicazione di una regola costituzionale. Effetto, questo, che inevitabilmente l'istituto in questione produce (rischiando, già nella delega, di porsi in conflitto con l'articolo 112 Cost.) ma che deve essere circoscritto quanto più è possibile, con una rigida previsione dei suoi presupposti applicativi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Ferraresi

ALLEGATO 3

5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento riformatore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, introdotto con il decreto legislativo n. 155 del 2012, è stato preceduto ed accompagnato da molteplici interventi finalizzati ad agevolare l'attuazione.

A tale scopo il competente Dipartimento aveva, in fase preliminare, formulato una prima proposta di rideterminazione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari di primo grado, e dunque anche di quelli non investiti dalla riforma.

Nell'ambito di tale proposta di variazione, al tribunale di Modena era stata prevista l'assegnazione in aumento della pianta organica dei magistrati.

Sulla determinazione della complessiva ed effettiva pianta organica degli uffici giudiziari il necessario confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura è stato costante. Proprio attraverso tale confronto il Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso nel senso di differirne l'attuazione complessiva, al fine di individuare meglio i criteri oggettivi di distribuzione del personale di magistratura, suggerendo di limitare, in prima battuta, la modifica delle piante organiche ai soli uffici giudiziari direttamente coinvolti dalla revisione.

Ed è tenendo conto di tale indicazione che è stato adottato – in data 18 aprile 2013 – il Decreto Ministeriale di rideterminazione degli organici di magistratura degli uffici giudiziari di primo grado.

I Tribunali per i quali è stata prevista la mera soppressione delle sezioni distaccate non sono stati, pertanto, investiti di incrementi di organico: le sezioni distaccate costituivano, difatti, mere articolazioni territoriali dell'ufficio circondariale,

e la soppressione (*rectius*: assorbimento) di esse non ha originato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, risolvendosi nella trattazione in sede accentrata dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche, alle quali erano addetti – secondo specifiche previsioni tabellari – magistrati in servizio al medesimo ufficio.

In applicazione di questo criterio non sono state apportate modifiche alla pianta organica dei magistrati del Tribunale di Modena in quanto, per tale ufficio, si è provveduto alla mera aggregazione delle articolazioni territoriali distaccate di Carpi, Pavullo nel Frignano e Sassuolo.

I successivi provvedimenti relativi alle piante organiche del personale di magistratura hanno continuato a essere riferiti esclusivamente agli uffici interessati dalle variazioni di competenza territoriale nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria in atto tra i quali – come detto – non rientra il Tribunale di Modena.

È evidente come la riforma dell'assetto della giurisdizione italiana, realizzata in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011 – ed i cui effetti sono tutt'ora in corso di definizione – stia determinando una rilevante modifica nell'organizzazione delle attività e nei carichi di lavoro degli uffici, per primi quelli direttamente interessati dalle variazioni organizzative o territoriali e, successivamente, in maniera graduale ma inevitabile, anche di tutti gli altri.

In tale contesto, in cui gli effetti della riforma sono attesi ma non definiti e verificati, si è sin qui inteso attuare le disposizioni del legislatore delegato apportando le sole modifiche organiche di prima attuazione ritenute necessarie allo scopo

di supportare adeguatamente gli uffici interessati dalla riforma nel delinarsi dei nuovi gravami.

È di tutta evidenza che sarà necessario provvedere ad un riequilibrio complessivo dell'allocazione delle risorse organiche del personale di magistratura, al quale si provvederà nell'ambito del confronto aperto con il Consiglio Superiore della Magistratura, e, in conseguenza, del personale amministrativo quando saranno definitivamente vigenti le modifiche operate, sulla scorta di dati consolidati ed effettivamente rilevati al fine di evitare che eventuali variazioni si risolvano nel mero spostamento del disagio dall'uno all'altro ufficio giudiziario.

Si assicura, pertanto, che le esigenze degli uffici della sede di Modena e di tutti gli uffici giudiziari in genere saranno oggetto di costante monitoraggio e che le eventuali modifiche delle piante organiche potranno successivamente essere valutate sulla scorta dei dati statistici consolidati.

Come riferito dalla competente articolazione ministeriale, peraltro, l'organico del Tribunale di Modena relativo al personale di magistratura non presenta, allo stato, alcuna scopertura.

È invece vacante – dal settembre 2014 – l'unico posto di magistrato previsto per l'ufficio di sorveglianza di Modena, che però proprio questa mattina la 3^a Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito tra le sedi da destinare ai MOT che sceglieranno la sede in data 10 marzo 2015 e che prenderanno servizio al termine del tirocinio mirato.

Alla Magistratura di Sorveglianza – alla quale i recenti interventi normativi hanno richiesto su tutto il territorio nazionale sforzi condivisi nella prospettiva della effettiva funzione rieducativa della pena – è riservata particolare attenzione da parte del Ministro. Ad essa compete, difatti, la responsabilità di assicurare l'effettività dei rimedi adottati in seguito alla sentenza Torreggiani, orientando l'interpretazione della nuova disciplina in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali.

Per consentire la migliore attuazione possibile della legge, è stato aperto un tavolo permanente con la Magistratura di Sorveglianza, di cui sarà assicurato il potenziamento nell'ambito della revisione delle piante organiche allo studio del Ministero.

Ed in tale contesto anche le criticità evidenziate dagli Onorevoli interroganti saranno tenute in debita considerazione.

Quanto alla situazione dell'organico amministrativo, la pianta organica del Tribunale di Modena è stata portata da 87 a 106 unità in seguito alla soppressione delle sezioni distaccate per fare fronte all'accentramento delle competenze nella sede centrale.

L'attuale indice di scopertura – pari al 20,28 per cento – è in via di superamento attraverso la realizzazione di una serie di procedure previste da accordi tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'osservanza delle circolari emanate in tema di redistribuzione delle risorse umane alla luce della nuova geografia giudiziaria. È, inoltre, in corso di perfezionamento la procedura di copertura di posti vacanti attraverso l'interpello nazionale pubblicato in data 2 luglio 2014, con la quale sono stati assegnati 11 posti (2 direttori amministrativi, 7 funzionari giudiziari e 1 cancelliere).

Con il bando di mobilità, pubblicato in data 20 gennaio 2015, all'ufficio in esame sono stati riservati ulteriori 11 posti (1 direttore amministrativo e 10 funzionari).

Quanto al timore di infiltrazioni della criminalità organizzata nel locale tessuto economico e sociale, devesi ribadire anche in questa sede come l'azione di governo sia indirizzata al potenziamento degli strumenti di contrasto alle più gravi forme di criminalità, in special modo al fenomeno mafioso ed ai reati economici.

Particolarmente avvertita è stata ed è l'esigenza di un più efficace contrasto alla corruzione, fenomeno criminale che le inchieste giudiziarie dimostrano aver raggiunto dimensioni intollerabili, anche per il suo intreccio con strutture organizzate di tipo mafioso. Si è imposto, quindi, un

intervento normativo mirato a perfezionare gli strumenti di prevenzione e di repressione di un fenomeno che produce effetti devastanti sia sul piano economico sia su quello della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione è stata, inoltre, prevista l'obbligatorietà della informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'attuazione ed il potenziamento di tali strumenti, preventivi e repressivi, gioveranno senz'altro a scongiurare i rischi prospettati anche in riferimento al territorio modenese, mentre – quanto alla incidenza sul contenzioso degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio – le informazioni assunte dalle autorità locali non evidenziano, allo stato, particolari criticità in ordine all'aggravarsi della criminalità.

ALLEGATO 4

5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) stabilisce i requisiti per la nomina del curatore, definendo in generale le categorie professionali ed i requisiti dei soggetti che possono essere chiamati a rivestire il pubblico ufficio, mentre non reca alcuna disposizione concernente i criteri mediante i quali l'Autorità Giudiziaria – cui è rimessa la designazione – deve provvedere alla selezione e alla rotazione delle nomine medesime.

Dalle informazioni assunte consta come, in virtù di una consolidata prassi, gli uffici giudiziari si siano dotati di elenchi, tenuti presso le sezioni fallimentari del Tribunale, in cui sono inseriti i nominativi dei professionisti idonei ai quali – con sistemi oggettivi di rotazione – all'atto dell'apertura della procedura l'Autorità Giudiziaria attingere per i provvedimenti di nomina.

Risultano parimenti diffuse prassi virtuose che consentono di assicurare una corretta selezione delle professionalità adeguate; l'equa ripartizione degli affari a parità di merito; la trasparenza nell'attribuzione degli incarichi.

È proprio nella consapevolezza dell'esigenza, in tale delicata materia, di fornire valide misure di supporto ai magistrati per il controllo del lavoro degli ausiliari nominati, che nell'ambito delle complessive misure di digitalizzazione intraprese, il Ministero ha fornito agli uffici alcuni importanti strumenti.

Si coglie l'occasione dell'interrogazione odierna per rappresentare che, come indicato dalla competente articolazione del Ministero, è già disponibile nei registri e

negli strumenti di redazione atti del giudice (cosiddetta Consolle del magistrato) una funzione di ricerca e di monitoraggio degli incarichi ricoperti dai vari professionisti delegati (curatore, delegato, commissario, CTU), che consente un controllo del numero degli incarichi dati e che è dotato di segnalazioni automatiche che pongono all'attenzione del giudice eventuali ritardi.

Rientra altresì tra i prossimi obiettivi del Ministero la realizzazione di un programma informatico dedicato alle procedure concorsuali più performante che consentirà al giudice di controllare le attività dei curatori e di valutare, con piena consapevolezza, l'affidamento degli incarichi. In particolare, è previsto un sistema che riporta, tra gli altri il numero complessivo degli incarichi conferiti ai singoli ausiliari; il compenso presumibilmente liquidabile; la data dell'ultimo dell'incarico conferito.

L'applicazione degli strumenti informatici già disponibili e di quelli di prossima realizzazione sarà, pertanto, di ausilio a scongiurare i rischi prospettati dagli interroganti.

Si sottolinea altresì che l'attenzione del Governo alla delicata materia è testimoniata dalle recenti novità introdotte con il decreto-legge n. 132 del 2014, che all'articolo 20 prevede la necessità del deposito, da parte del curatore e degli altri ausiliari delle procedure esecutive e concorsuali, di un rapporto riepilogativo finale, redatto in conformità con quanto previsto dall'articolo 33 comma 5 della L.F.

Nel predetto articolo si stabilisce poi che tale rapporto dovrà essere depositato in modalità telematiche.

Tali novità potranno realizzare, oltre che un innalzamento del livello di efficienza della procedure esecutive e fallimentari, anche un adeguato sistema di

controllo e verifica del lavoro degli ausiliari da parte dell'Autorità Giudiziaria; verifica che potrà incidere anche sul meccanismo di conferma e revoca degli incarichi, meccanismo sulla cui delicatezza è stata giustamente posta l'attenzione degli onorevoli interroganti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	25
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	27
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli. Atto n. 139 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	32
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	34

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 27 gennaio 2015, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134),

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

qualora le disposizioni in esame riguardino soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto della pubblica amministrazione, i suddetti soggetti continueranno ad erogare le indennità risarcitorie, in quanto già sottoposti a regime di tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo;

le nuove offerte di conciliazione si configurano come rinuncia a maggior gettito;

per quanto riguarda le ipotesi utilizzate per la stima per la perdita di gettito derivante dall'effetto sostituzione delle nuove offerte di conciliazione rispetto a quelle vigenti, sono stati presi in considerazione i dati relativi alle conciliazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del

1966 (come modificato dalla legge n. 92 del 2012) riferiti all'anno 2013, disponibili dall'ultimo rapporto del Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro, mentre il far riferimento a tali dati deriva dal fatto che il « tendenziale », ad oggi, non considera eventuali riduzioni del numero di conciliazioni negli anni successivi, a causa della loro aleatorietà;

la distribuzione per classe di anzianità aziendale del lavoratore è stata ricostruita sulla base di proporzioni fornite dall'INPS, mentre l'aliquota media considerata tiene conto delle diverse classi di anzianità aziendali e gli effetti sono stati valutati considerando la loro esplicitazione graduale nel corso degli anni;

appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi all'andamento del mercato del lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del tempo, nonché modificare la disposizione in modo da prevedere esplicitamente che l'onere di 37,2 milioni di euro si intenda come annuo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutate in e dopo le parole 37,2 milioni di euro aggiungere la seguente: annui ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Fa presente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 [lettera *b*)], 3 e 4 [lettera *p*)], della legge n. 183 del 2014 (Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro).

Con riferimento agli articoli da 1 a 14, in materia di nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica nonché di quelli inclusi nella documentazione presentata presso il Senato che esplicitano ulteriormente gli elementi sottostanti le stime formulate in ordine all'ampliamento del numero dei beneficiari ed alla durata della prestazione. Osserva in proposito che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere recato dalle norme, utilizza dati amministrativi relativi all'anno 2013 e li proietta agli anni successivi al 2015, formulando a tal fine specifiche ipotesi circa l'evoluzione del quadro macroeconomico. In merito al numero di disoccupati, la relazione tecnica adotta per il 2015 un tasso di disoccupazione pari al 13 per cento. Riguardo alla norma che prevede la possibilità di liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità, di cui all'articolo 8, rileva che la Nota tecnica

depositata al Senato afferma che le valutazioni degli effetti finanziari hanno tenuto conto di tale possibilità; non viene peraltro precisato in quali termini e secondo quali importi tali effetti siano stati considerati. Osserva, in proposito, che appaiono utili chiarimenti, tenuto conto che il ricorso a tale strumento, se attivato da un numero significativo di soggetti, sembrerebbe suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa, con conseguenti effetti sulla modulazione temporale dell'onere. Segnala in proposito che l'articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 – che prevede la possibilità in via sperimentale, limitatamente al periodo 2013-2015, di richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione delle mensilità dell'ASpI non ancora percepite – dispone un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio.

In merito all'articolo 15, concernente l'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporti di collaborazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, utilizza dati amministrativi, elaborati in base alla loro evoluzione storica e ai vincoli introdotti dal provvedimento in esame. Rileva che la quantificazione degli oneri appare quindi coerente sulla base di tali dati e dei parametri utilizzati. Ciò premesso, prende atto di quanto affermato nella documentazione presentata nel corso dell'esame parlamentare, circa il carattere prudenziale del riferimento alla platea potenziale dei beneficiari, come definito in base ai dati 2013, tenuto conto che il numero degli assicurati si è successivamente ridotto. Ritiene che andrebbe acquisita una conferma anche con riguardo alla prudenzialità dell'ipotesi riferita alla percentuale di adesione (definita al 25-26 per cento). Per quanto riguarda la durata media della fruizione e l'importo medio mensile della prestazione, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica e di quanto riferito nella documentazione presentata al Senato. In merito ai profili

di copertura finanziaria, osserva che il comma 15, nel prevedere che all'eventuale estensione del rifinanziamento dell'indennità di disoccupazione mensile per gli anni successivi al 2015, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all'attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall'articolo 15, appare opportuno, a suo avviso, riformulare il comma 15 del medesimo articolo sostituendo le parole: « All'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 », con le seguenti: « All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 ». In proposito, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 16, in materia di assegno di disoccupazione, rileva che le norme in esame prevedono che la concreta erogazione dell'assegno di disoccupazione avvenga nell'ambito di specifici limiti, la cui puntuale definizione è demandata anche all'emanazione di un decreto interministeriale. La relazione tecnica non fornisce peraltro i dati e i parametri sottostanti la definizione del limite di spesa previsto (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), la cui ripartizione su base annua — come specificato nella stessa relazione tecnica — deriverà dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal maggio 2015. Sul punto non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni specificano che l'INPS riconoscerà il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e che l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, una volta esaurite le risorse a disposizione. Ciò premesso, ritiene che andrebbero tuttavia

acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dei limiti di spesa suddetti, atteso che il meccanismo di fruizione previsto sembrerebbe non escludere la possibilità che si determinino asimmetrie nella ripartizione tra i due esercizi degli effetti finanziari dal lato della cassa.

Con riferimento alla previsione di un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, l'adesione al quale costituisce la condizione per la fruizione del beneficio da parte del soggetto interessato, considera necessario acquisire conferma che detti servizi siano in grado di sostenere gli adempimenti in questione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto previsto esplicitamente dalle disposizioni in esame per gli adempimenti in capo all'INPS.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8, nel prevedere che all'eventuale estensione del rifinanziamento dell'assegno di disoccupazione per gli anni successivi al 2015 si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all'attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, appare opportuno, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall'articolo 16, ritiene opportuno riformulare il comma 8 del medesimo articolo sostituendo le parole: « All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015 », con le seguenti: « All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 ». In proposito, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 17, relativo al contratto di ricollocazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non definisce i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri, che vengono

configurati come limiti di spesa per l'applicazione delle norme in esame. In base alla documentazione presentata al Senato, osserva che i criteri applicativi saranno definiti nell'ambito di un successivo decreto legislativo relativo alle politiche attive per il lavoro e, quindi, in una fonte legislativa distinta dal provvedimento in esame. Pur prendendo atto che, secondo la predetta documentazione, il meccanismo complessivo che scaturirà dall'attuazione della delega garantirà il rispetto dei limiti di spesa previsti, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione circa l'effettiva riconducibilità delle spese entro i limiti predefiniti. Ciò in considerazione del fatto che le prestazioni previste dal provvedimento in esame sono testualmente definite come « diritti ».

Quanto all'onere per il 2015, determinato in 32 milioni di euro, derivante dall'utilizzo del gettito relativo al contributo a carico dei datori di lavoro per i casi di interruzione del rapporto di lavoro (ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012), ritiene che andrebbero precisati i dati di gettito effettivamente registrati negli anni di applicazione della disposizione e le ipotesi inerenti i futuri versamenti al medesimo titolo, che giustificano l'indicazione del predetto importo. Infine, tenuto conto che la disposizione pone in capo alle agenzie per il lavoro una serie di attività – tra cui anche iniziative di ricerca, formazione e riqualificazione – e che l'erogazione del *voucher* è subordinata all'esito positivo del ricollocamento, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione dal Governo circa l'effettiva sostenibilità per le agenzie pubbliche delle predette attività ad invarianza di risorse, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra spese previste e risorse con cui farvi fronte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 5, nel prevedere che all'estensione del rifinanziamento del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria per gli anni successivi al 2015 si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti

legislativi attuativi dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all'attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall'articolo 17, ritiene opportuno riformulare il comma 5 del medesimo articolo sostituendo le parole: « All'eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 », con le seguenti: « All'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 ». In proposito, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 18, recante copertura finanziaria, osserva che il testo qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti di spesa (testualmente indicandoli come « pari complessivamente a (...) »). In proposito, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo circa la compatibilità di tale definizione rispetto alla natura degli oneri, che, in alcuni casi – come segnalato nelle precedenti schede – sono collegati all'attribuzione ai soggetti destinatari della disciplina in esame di posizioni giuridiche espressamente definite come diritti o sono associati a prestazioni che potrebbero risultare difficilmente comprimibili nella loro entità. In ordine alla contabilizzazione di tali oneri sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero esplicitati i criteri che inducono a ritenere gli effetti sul fabbisogno identici a quelli sull'indebitamento, atteso che la tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica menziona soltanto questi ultimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che clausola di copertura a valere sul fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali), presenta alcuni profili problematici in ordine ai seguenti aspetti: alla tipologia degli oneri da coprire; all'ammontare complessivo degli oneri oggetto di copertura.

In merito al primo aspetto, rileva che la clausola di copertura implicitamente qualifica tutti gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti massimi di spesa. In realtà, la qualificazione di limite massimo di spesa sembrerebbe spettare solo agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, che prevedono, rispettivamente, il riconoscimento dell'assegno di disoccupazione e l'istituzione del fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione volontaria. Rileva che gli oneri ascrivibili ai restanti interventi quali l'introduzione della Naspi e dell'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (articoli da 1 a 15) sembrerebbero, invece, riconducibili alla categoria delle previsioni di spesa – giacché derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili all'interno di un tetto di spesa – e richiederebbe pertanto l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia come previsto dalla legislazione contabile vigente. In merito al secondo aspetto, evidenzia che l'ammontare complessivo degli oneri oggetto di copertura viene indicato al netto della quota delle spese relative all'indennità di disoccupazione mensile imputate – ai sensi dell'articolo 15, comma 14 – alle risorse già previste a legislazione vigente per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi. In realtà, osserva che il citato ammontare potrebbe essere più correttamente indicato al lordo delle predette spese, evidenziando espressamente nella clausola di copertura, la parte di spesa imputata alle predette risorse. In merito ai citati aspetti nonché all'opportunità di indicare esplicitamente il carattere annuo dell'onere che decorre dall'anno 2024, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Atto n. 139.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe DE MITA (AP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto interministeriale in esame, che reca attuazione dell'articolo 2-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, si compone di 5 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Segnala che lo schema istituisce, presso la Prefettura di Napoli, la Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere composta di 13 membri e coordinata dal Prefetto di Napoli e prevede, inoltre, l'istituzione del Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nonché con lo stesso Comitato di coordinamento.

Prosegue ricordando che la relazione tecnica evidenzia che la Sezione specializzata è destinata ad operare a supporto dell'attività del Prefetto e che essa sarà

composta – in analogia con il modello di collaborazione istituzionale adottato per il Comitato grandi opere e per le altre Sezioni specializzate – dai rappresentanti delle Amministrazioni, a vario titolo interessate dall'attività di monitoraggio e di trasparenza degli interventi di bonifica sulle aree inquinate. Il GIMBAI, invece, è un organismo info-investigativo che agirà in stretto raccordo con la predetta Sezione specializzata e sempre a supporto del Prefetto di Napoli.

Fa presente che la relazione tecnica ribadisce che, nel rispetto della clausola di invarianza di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 163 del 2013, l'istituzione e il funzionamento delle due strutture saranno assicurati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione ribadisce, altresì, che ai componenti dei citati organismi non verranno corrisposte indennità o emolumenti, fermo restando il diritto al rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento del mandato e, in particolare, per quelle legate alle eventuali trasferte per recarsi a Napoli.

Conclude sottolineando che l'onere previsto può essere quantificato in via presuntiva come segue: invio in missione a Napoli, una volta al mese, di otto unità al costo medio forfettario di rimborso spese pari a 100 euro ciascuno per un totale di circa 800 euro mensili. I rimborsi per spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Stante l'esiguità dei rimborsi stimati, la relazione tecnica assume che gli stessi potranno essere ampiamente fronteggiati nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente dalle amministrazioni interessate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che i rimborsi per le spese di missione che dovranno essere corrisposti ai componenti della Sezione specializzata del Comitato per l'alta sorveglianza delle Grandi opere e del GIMBAI per le even-

tuali trasferte da effettuare presso la prefettura di Napoli saranno a carico degli enti interessati, che vi provvederanno, anche in considerazione della loro ridotta dimensione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

Giuseppe DE MITA (AP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli (atto n. 139);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che i rimborsi per le spese di missione che dovranno essere corrisposti ai componenti della Sezione specializzata del Comitato per l'alta sorveglianza delle Grandi opere e del GIMBAI per le eventuali trasferte da effettuare presso la prefettura di Napoli, previste dallo schema di decreto ministeriale, saranno a carico dei diversi enti interessati, che vi provvederanno, anche in considerazione della loro ridotta dimensione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.

Atto n. 129.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame e che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'apertura di una contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto, non determinerà alcun effetto per la tesoreria statale e che l'amministrazione finanziaria non utilizzerà, per far fronte agli eventuali oneri derivanti dai nuovi adempimenti gestionali, le risorse presenti sulla suddetta contabilità speciale, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9.

Segnala poi che agli oneri derivanti dai nuovi adempimenti prescritti dallo schema di decreto in materia di gestione, accertamento e riscossione, dovuta dai soggetti passivi che optano per il regime speciale IVA denominato *Mini one Stop Shop – MOSS*, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti già previsti per gli investimenti informatici dell'Agenzia delle entrate e che l'adeguamento delle attività di gestione dei servizi fiscali, prevalentemente a carattere automatizzato, conseguenti l'implementazione del regime *MOSS*, saranno attivate, come previsto dall'articolo 9, avvalendosi delle dotazioni finanziarie già esistenti in bilancio.

Conclude facendo presente che non si prevedono nuovi oneri finanziari per gli investimenti relativi allo sviluppo dei sistemi informativi che verranno realizzati da un *partner* tecnologico, dal momento che si terrà conto dei limiti di spesa già fissati e si procederà ad una diversa programmazione e pianificazione negli esercizi successivi di alcune attività non ritenute urgenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (atto n. 129),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'apertura di una contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto, non determinerà alcun effetto per la tesoreria statale;

l'amministrazione finanziaria non utilizzerà, per far fronte agli eventuali oneri derivanti dai nuovi adempimenti gestionali, le risorse presenti sulla suddetta contabilità speciale in conformità alla clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9;

agli oneri derivanti dai nuovi adempimenti prescritti dallo schema di decreto in materia di gestione, accertamento e riscossione dovuta dai soggetti passivi che optano per il regime speciale IVA denominato *Mini one Stop Shop – MOSS*, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti già previsti per gli investimenti informatici dell'Agenzia delle entrate;

l'adeguamento delle attività di gestione dei servizi fiscali, prevalentemente a carattere automatizzato, conseguenti l'implementazione del regime *MOSS*, saranno attivate, come previsto dall'articolo 9, avvalendosi delle dotazioni finanziarie già esistenti in bilancio;

non si prevedono nuovi oneri finanziari per gli investimenti relativi allo sviluppo dei sistemi informativi che verranno realizzati da un partner tecnologico, dal momento che si terrà conto dei limiti di spesa già fissati e si procederà ad una diversa programmazione e pianificazione negli esercizi successivi di alcune attività non ritenute urgenti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA non disponendo ancora, allo stato, dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di presentare, entro il termine di dieci giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO




*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio legislativo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 27/01/2015
Prot. 29 / 0000372 / L



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo Economia

Oggetto: A.G. 134 - Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Facendo seguito alla mail pervenuta in data 26 gennaio u.s., e in riferimento alla richiesta di valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito alle osservazioni formulate nel dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, si rappresenta quanto segue.

Riguardo a quanto osservato in relazione alle disposizioni che prevedono, in capo ai datori di lavoro, in caso di licenziamenti discriminatori o di insussistenza di giusta causa, il pagamento di indennità risarcitorie nei confronti dei lavoratori oggetto del provvedimento di licenziamento, si ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica, e cioè che l'erogazione di dette indennità sono a completo carico del datore di lavoro.

In merito a eventuali riflessi delle disposizioni in esame su soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto P.A. ai fini dei conti economici europei, può rilevarsi che qualora i suddetti soggetti, già in virtù dell'attuale disciplina, erano sottoposti al regime di tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo, continueranno a erogare le medesime indennità.

Si rappresenta inoltre che, poiché la nuova disciplina ha previsto un numero di mensilità di indennità risarcitorie da corrispondere al lavoratore licenziato illegittimamente, sostanzialmente analogo alla quello previsto dalla disciplina vigente, anzi, in alcuni casi ha previsto un numero di mensilità inferiori, l'ampliamento della tutela obbligatoria rispetto alla tutela reale che potrà determinarsi in virtù delle nuove disposizioni di legge, non comporterà significative variazioni di spesa.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Stefano Visenà



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 336 /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 23/01/2015 h. 10.07
e-mail del 23/01/2015 h. 11.12
e-mail del 26/01/2015 h. 10.14)

Roma,

26 GEN. 2015

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.G 134 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato, scheda tecnica della Commissione 5° Bilancio del Senato e la nota tecnica del Servizio Bilancio della Camera.

Si fa riferimento alle mail sopra indicate con le quali codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, le Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato, la scheda tecnica della 5° Commissione Bilancio del Senato e le note tecniche del Servizio Bilancio sia della Camera che del Senato.

In particolare, con riferimento all'articolo 6 (offerta di conciliazione), tanto nelle osservazioni del servizio Bilancio del Senato, quanto in entrambe le note tecniche, viene chiesto di specificare i dati e le informazioni utilizzate per la stima degli effetti finanziari riportati nella relazione tecnica

Al riguardo, si evidenzia che le nuove offerte di conciliazione si configurano come rinuncia a maggior gettito; relativamente, invece, alla richiesta di indicazioni sulle ipotesi utilizzate per la stima della perdita di gettito derivante dall'effetto sostituzione delle nuove offerte di conciliazione rispetto a quelle vigenti, si precisa che sono stati presi in considerazione i dati relativi alle conciliazioni ex art.7 della Legge 604/1966 (come modificato dalla Legge 92/2012) nell'anno 2013, disponibili dall'ultimo rapporto del Sistema permanente di monitoraggio della Legge 92/2012 presso il Ministero del Lavoro. La distribuzione per classe di anzianità aziendale del lavoratore è stata ricostruita sulla base di proporzioni fornite dall'INPS. Si precisa, inoltre, che l'aliquota media

considerata tiene conto delle diverse classi di anzianità aziendali e che gli effetti sono stati valutati considerando la loro esplicitazione graduale nel corso degli anni.

La Commissione del Servizio Bilancio della Camera rileva, inoltre, che la RT, nel far riferimento alle indennità previste dalla vigente legislazione, testualmente afferma che le stesse “potrebbero ridursi per effetto della nuova offerta di conciliazione” ed evidenzia “che le previsioni non scontano tali fattispecie anche in considerazione dell’aleatorietà delle medesime”. In proposito, andrebbe chiarito quali siano specificamente le fattispecie non considerate ai fini della quantificazione, tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla RT (che considera “un effetto sostituzione di tutte le nuove offerte rispetto a quelle vigenti”) gli effetti negativi sembrerebbero riferiti proprio alle minori entrate rispetto a quelle da tassazione separata attualmente incluse nei tendenziali.

Al riguardo, si evidenzia che la stima è stata effettuata sulla base del numero di conciliazioni avvenute nell’anno 2013 e si specifica, inoltre, che il riferimento alle previsioni deriva dal fatto che il “tendenziale”, ad oggi, non considera eventuali riduzioni del numero di conciliazioni negli anni successivi, a causa della loro aleatorietà.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

G. D'Avanzo

5692



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Ufficio VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO	
Atti Parlamentari Economia e Finanze	
- 2 FEB. 2015	
Prot. n.	1-488

Roma, - 2 FEB. 2015

Prot. n. 6636/2015
Rif. Prot. Entrata Nr. 5632/2015
Allegati:
Risposta a Nota del:

→ All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Atto Gov.134 - Schema di decreto legislativo in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Con riferimento al dossier degli Uffici Bilancio della Camera dei Deputati in merito allo schema decreto legislativo in oggetto, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.

In relazione agli "eventuali riflessi, peraltro di carattere indiretto" dell'impatto delle disposizioni in materia di indennizzo per licenziamento di cui all'articolo 6 su soggetti imprenditoriali che, pur operando in regime privatistico, possono rientrare nel comparto delle PPAA, si rappresenta che la scelta alternativa tra indennizzo e reintegrazione è rimessa alle imprese stesse che se ne fanno carico nell'ambito delle scelte gestionali operate e nel quadro degli obiettivi di equilibrio economico finanziario adottati. Confermando la neutralità della misura ai fini dei conti pubblici nazionali, si rinvia per ulteriori approfondimenti al competente Ministero del lavoro.

Non si hanno osservazioni in ordine all'eventuale riformulazione della copertura di cui all'articolo 6 in termini di previsione di spesa in considerazione della variabilità degli scenari economici ed occupazionali, anche tenuto conto del fatto che la stessa non comporterebbe l'inserimento di apposita clausola di salvaguardia che nel caso di specie non potrebbe operare vista la verificabilità solo a consuntivo del disallineamento delle previsioni di gettito.

Si condivide, infine, la richiesta di specificare, come peraltro correttamente evidenziato in relazione tecnica, che l'onere di 37,2 milioni a decorrere dal 2024 è da intendersi come onere annuo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	40
ALLEGATO (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>)	48

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	41
7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	41
7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa	47
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533 Mariani.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo, condiviso dai gruppi, della proposta di legge in esame elaborato dal Comitato ristretto, che sottopone all'attenzione della Commissione (*vedi allegato*). Ricorda quindi che l'articolo 1 del nuovo testo attribuisce premi e buoni di studio al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studio universitari nel campo delle scienze geologiche; l'articolo 2 riserva al finanziamento dell'acquisto da parte delle

università di strumentazione tecnica per l'attività di ricerca finalizzata alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, reperendo la necessaria copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'articolo 3, infine, contiene disposizioni in materia di organizzazione degli atenei e, in particolare, prevede, al comma 1, che si prescindano dagli attuali limiti numerici stabiliti per i dipartimenti universitari qualora ad un dipartimento afferisca almeno l'80 per cento dei professori e ricercatori dell'ateneo appartenenti alla medesima area disciplinare, comunque in numero non inferiore a venti. Propone, quindi, che la Commissione adotti il predetto nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, dopo aver ricordato che il testo sottoposto oggi all'attenzione della Commissione è il frutto di un lungo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, sottolinea che il Governo è consapevole che la recente riforma universitaria ha comportato un ridimensionamento del numero dei dipartimenti di scienze della terra e, quindi, anche la compressione dei relativi spazi di ricerca, condividendo lo spirito del provvedimento in esame. Si riserva, quindi, una più compiuta valutazione al termine dell'attività di istruttoria che il Ministero sta svolgendo sullo stesso, che potrebbe portare alla presentazione di emendamenti al testo.

Samuele SEGONI (Misto), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, apprezza il testo risultante da tale lavoro, che considera non una mediazione, ma un'ottimizzazione dell'attività svolta in sede parlamentare. Sottolinea, infine, l'importanza dell'attività di ricerca finalizzata alla prevenzione dei rischi geologici.

La Commissione delibera quindi di adottare il nuovo testo della proposta di

legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per l'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, riservandosi di fissare in seguito il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al predetto testo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, a seguito di una comunicazione pervenuta da parte del rappresentante del Governo, si è convenuto che il seguito della discussione sulla risoluzione 7-00559 Ghizzoni abbia luogo al termine dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà dopo la conclusione dell'esame delle restanti risoluzioni previste all'ordine del giorno.

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 21 gennaio 2015.

Irene MANZI (PD) paventa la possibilità che la presente risoluzione sia l'occasione per dar luogo a rivendicazioni localistiche, che non inquadrino in un ambito nazionale la questione meridionale, in quanto ciò potrebbe dar luogo ad altrettante rivendicazioni provenienti da altri ambiti territoriali. Ritiene comunque opportuno affrontare la questione sottesa alla presente risoluzione in un quadro più ampio, che ricomprenda tutti i programmi scolastici, che potrebbe essere rappresentato dalla discussione del piano della « Buona scuola », oggetto della risoluzione 7-00580 Santerini, il cui esame inizierà nella seduta odierna.

Maria MARZANA (M5S) sottolinea che la risoluzione in esame non contiene rivendicazioni localistiche, in quanto gli autori meridionali indicati nella risoluzione in discussione, esclusi dalle Indicazioni nazionali, hanno una valenza estesa a tutto il territorio italiano e non prettamente locale. Dopo aver ribadito che non è sua intenzione entrare nel merito degli aspetti didattici, lasciati all'autonomia degli insegnanti e dei programmi formativi di ciascuna istituzione scolastica, ribadisce la necessità di apportare alcune modifiche alle predette Indicazioni, senza estendere eccessivamente l'oggetto delle modifiche.

Gianluca VACCA (M5S) chiede all'onorevole Manzi di specificare se lei ritiene che la risoluzione in oggetto debba essere ritirata dai presentatori oppure modificata e, in tal caso, in quale senso. Dopo aver sottolineato che considera un'operazione politico-ideologica l'esclusione dalle Indicazioni nazionali degli autori meridionali indicati nella risoluzione in esame, ritiene comunque improprio inserire la discussione oggetto della presente risoluzione nell'ambito della citata risoluzione 7-00580 Santerini concernente il piano della « Buona scuola ».

Maria Grazia ROCCHI (PD) chiarisce preliminarmente che le Indicazioni nazionali non devono tornare a rappresentare i vecchi programmi ministeriali, in quanto

esse hanno il compito di veicolare le conoscenze verso l'acquisizione delle necessarie competenze. Ricorda, poi, che già oggi i docenti possono prescindere da quelli che sono i contenuti delle Indicazioni nazionali per sviluppare i propri percorsi formativi all'interno di una cornice nazionale dei saperi, che superi la parcellizzazione degli stessi.

Francesco D'UVA (M5S) ribadisce che la risoluzione in esame intende correggere gli esiti della riforma del Ministro Gelmini, che ha escluso alcuni autorevoli scrittori meridionali dalle Indicazioni nazionali.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che risulta evidente che autori quali Salvatore Quasimodo e Matilde Serao, richiamati, insieme ad altri, nella risoluzione in oggetto, costituiscono patrimonio nazionale e non esclusivamente locale.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, dopo aver ribadito quanto da lui già affermato nella seduta del 21 gennaio, sottolinea che le Indicazioni nazionali hanno valore indicativo e non prescrittivo e che la discussione della presente risoluzione non si deve trasformare in una sorta di rivendicazione localistica. Conferma, quindi, che il suo Ministero sta valutando l'opportunità di rivedere il regolamento recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi dei licei, al fine di compilare linee di indirizzo che richiamino l'opportunità di sottoporre agli alunni testi rappresentativi di tipologie letterarie diverse e di un ampio numero di autori, esemplificativi della ricchezza della tradizione letteraria italiana, colta anche nelle sue declinazioni regionali. Auspica, quindi, che si possa pervenire alla predisposizione di una risoluzione ampiamente condivisa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, confidando nella capacità dell'onorevole Marzana di sintetizzare le istanze rappresentate nel corso del dibattito sulla pre-

sente risoluzione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Milena SANTERINI (PI-CD) illustra la risoluzione in oggetto. Ricorda, in particolare, che la stessa impegna il Governo: ad utilizzare al meglio i 148 mila docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla copertura dei posti vacanti e disponibili, disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti effetti espansione dell'organico e, per questo, sia stabile e fisso correlato all'attuazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche o loro reti; ad operare per una complessiva revisione delle attuali classi di concorso finalizzata, in particolare, a garantire un ottimale utilizzo delle competenze professionali dell'organico superando le attuali rigidità; a considerare la stabilizzazione come una misura necessaria, ma non sufficiente, per una strategia volta a dotare le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale; ad assicurare che prioritariamente l'organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla piena copertura delle supplenze, l'attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell'integrazione, attraverso progetti stabili almeno di durata biennale; ad assegnare alle aree a elevata complessità, da ridefinire ciclicamente tenendo anche conto dei risultati di apprendimento quali risultano dalle prove standardizzate INVALSI, una quota parte delle complessive risorse destinate all'organico funzionale d'istituto; a considerare gli effettivi bisogni rappresentati dalle scuole in relazione agli obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell'offerta formativa, prevedendo che, all'interno della provincia

di riferimento, si realizzi il più possibile una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative delle scuole, consentendo a queste di esprimere gradimenti in ordine alle competenze stesse; a modificare i tempi delle procedure preparatorie dell'anno scolastico nella gestione del personale docente; a sostenere in particolare, nella distribuzione delle risorse, il segmento dell'istruzione tecnica e dell'istruzione e formazione professionale; a formare e qualificare i docenti assunti nelle competenze richieste dalla qualità dell'insegnamento, in particolare nella lingua straniera e nell'informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento, anche attraverso l'utilizzo sistematico dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie; ad accompagnare la formazione in ingresso del personale docente immesso in ruolo con una decisa innovazione dell'anno di prova, nel corso del quale accertare il possesso delle competenze di base dei docenti assunti, rilevandone crediti e debiti formativi in base ai quali prevedere la formazione ed eventuali possibilità di rinvio o recessione del contratto; ed a rivedere altresì la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne (quali docenti universitari e/o dirigenti tecnici); a prevedere di affrontare, nell'ambito di tale riorganizzazione dell'organico scolastico, la revisione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; a riferire ai competenti organi parlamentari decorso un anno sullo stato e sull'esito della predetta stabilizzazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sarà l'iter di discussione della presente risoluzione.

Maria COSCIA (PD), con riferimento a quanto testé richiesto dal collega Palmieri, rileva che in sede di ufficio di presidenza potranno essere assunte le opportune de-

terminazioni in merito. Entrando nel merito della risoluzione testé illustrata dalla collega Santerini, ritiene opportuno impegnare il MIUR affinché garantisca un'organizzazione flessibile e non rigida dell'organico, che deve essere funzionale, pluriennale e in grado di garantire l'insegnamento nelle fondamentali discipline nelle scuole di ogni ordine e grado. Manifesta poi perplessità sul riferimento all'INVALSI contenuto nella risoluzione in oggetto, nonché sull'ambito territoriale – non esclusivamente provinciale – all'interno del quale si deve realizzare una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative delle scuole. Sottolinea, infine, l'importanza che può assumere l'approvazione di un testo condiviso su un argomento tanto importante come quello oggi in discussione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ringraziato le colleghe Santerini e Rocchi, rileva che sarebbe opportuno inserire il riferimento alle scuole paritarie all'interno della risoluzione che la Commissione si sta accingendo a predisporre.

Luigi GALLO (M5S), dopo aver ricordato i tagli che sono stati effettuati nel settore dell'istruzione, ritiene che potrebbe essere riduttivo limitare il dibattito che deve essere svolto sull'interno piano della «Buona scuola» agli impegni contenuti nella risoluzione in esame. Si riserva, quindi, di presentare un'apposita risoluzione sul complessivo tema dell'istruzione, la quale potrà anche affrontare l'argomento citato delle scuole paritarie.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione sulla risoluzione in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 gennaio 2015.

Laura COCCIA (PD) ricorda come anche nel discorso odierno di insediamento del Presidente della Repubblica si sia ricordato l'altissimo valore della Resistenza, quale momento fondante della nostra Repubblica. Sottolinea poi l'importanza delle memorie orali, che vanno preservate in ogni modo.

Umberto D'OTTAVIO (PD) auspica una pronta approvazione della risoluzione in oggetto. Ritiene, inoltre, che gli artefici della Resistenza e della Guerra di liberazione – che sono stati quantificati dal Ministero della difesa in circa 10.000 persone – andrebbero onorati, anche con l'attribuzione di un qualche riconoscimento ufficiale, essendo, tra l'altro, in una fase molto avanzata della loro vita. Dopo aver ricordato il ruolo delle donne durante gli eventi resistenziali, osserva che la salvaguardia dei luoghi che sono stati il teatro di battaglie, stragi ed eccidi durante il periodo qui considerato è attualmente a carico delle comunità locali, essendo invece opportuno che anche il MIBACT si faccia carico di preservare tali luoghi della memoria.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce la sua richiesta, espressa nella precedente seduta, di conoscere l'orientamento del Governo sul tema oggi in discussione.

Luigi GALLO (M5S) ricorda come sulla Resistenza e sulla Guerra di liberazione sono possibili facili revisionismi che possono alterare sia la storia che la memoria di quei fatti. Rileva, in particolare, che si potrebbe evidenziare una sorta di continuità tra il periodo monarchico-fascista e lo Stato repubblicano, dovendosi addentrare la ricerca storica e memorialistica

oltre il periodo 1943-1945, facendo, in particolare, luce sull'amnistia concessa dal Ministro della giustizia Togliatti nel 1946 e sulla mancata epurazione nel periodo immediatamente successivo alla fine del secondo conflitto mondiale.

Laura COCCIA (PD) osserva che è necessario delimitare un periodo storico per evitare che, ad esempio, per poter inquadrare, da un punto di vista storico e memorialistico, il periodo della Resistenza e della Guerra di liberazione, si debba retrocedere sino all'avvento del fascismo, con le correlate morti di Giorgio Amendola, Giacomo Matteotti, Piero Gobetti e Giuseppe Di Vagno, e, di converso, si consideri anche l'attentato a Togliatti avvenuto nel 1948.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, rispondendo alle sollecitazioni pervenute dalla Commissione, ricorda che con la risoluzione presentata dall'onorevole Ghizzoni e da altri deputati si intende porre l'attenzione del Governo su iniziative che promuovano gli studi e le ricerche sull'esperienza storica della opposizione al fascismo, della Resistenza e della Liberazione e su altre iniziative che consentano di far riflettere le nuove generazioni su quanto la corretta conoscenza di quel recente passato, possa favorire la gestione dei conflitti attraverso il confronto e la promozione di percorsi di dialogo e di pace.

Premette, quindi, che in qualità di rappresentante del Governo si fa portatrice, in questa sede, anche dei contributi forniti da altre amministrazioni – Presidenza del Consiglio e Ministero della Difesa – con le quali sente di poter esprimere piena condivisione sul piano dei contenuti e delle finalità proposte. Rammenta quindi che la legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 272, aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo pari a 1.500.000 euro, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare «le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e parti-

giane». Osserva, poi, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 è stato previsto che una quota del fondo predetto, per un importo pari a un milione di euro, sia destinata all'organizzazione di iniziative per la giornata nazionale del 25 aprile.

Rileva, poi, che, proprio a tale proposito, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha espresso, dal canto suo, un parere favorevole rispetto alle finalità ed alle considerazioni indicate nelle premesse della risoluzione in esame ed ha ritenuto accoglibili gli impegni previsti per il Governo, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio. Precisa che, in effetti, per garantire correttezza e trasparenza nell'azione amministrativa, le risorse finanziarie che il Parlamento ha stanziato con il predetto articolo 1, comma 272, della legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, sono state in gran parte impegnate mediante l'emanazione – da parte della stessa Struttura di missione – di un avviso pubblico per la celebrazione di iniziative in occasione del 70° Anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Al riguardo, evidenzia che la selezione delle iniziative è in corso di espletamento e si ritiene che possa essere conclusa in tempi rapidissimi. Peraltro, osserva che le finalità, le caratteristiche e i criteri di valutazione delle iniziative che saranno oggetto di contributo pubblico, risultano coerenti con gli impegni di impulso e sostegno richiesti al Governo dalla risoluzione presentata dall'onorevole Ghizzoni. Ricorda poi che l'amministrazione della Difesa, parimenti coinvolta nell'attuazione degli impegni richiesti al Governo, ha evidenziato i seguenti punti di specifico e sicuro interesse istituzionale: la proposta di promuovere a livello nazionale studi e ricerche sull'esperienza storica dell'opposizione al fascismo, iniziative, peraltro, già poste in essere per alcune delle tematiche richiamate nella risoluzione, come nel caso degli Internati Militari Italiani; la realizzazione di un catalogo digitalizzato

delle stragi nazifasciste e di un Centro nazionale di Documentazione e informazione multimediale. Precisa che per la medesima amministrazione della difesa esso potrebbe costituire, tra l'altro, un ottimo veicolo di comunicazione per diffondere una migliore conoscenza di quanto svolto dalle Forze armate anche nel periodo della Resistenza e della Guerra di Liberazione. Aggiunge che il dicastero della Difesa, con la concessione di patrocini o, laddove possibile, con apporti più specifici, ha già collaborato con le associazioni combattentistiche e con gli enti locali competenti per la ricostruzione storica sia delle stragi nazifasciste che di altri episodi riferibili alle tematiche in questione. Aggiunge inoltre, per quanto concerne il conferimento di « un attestato » a quanti hanno partecipato alla Resistenza e alla Guerra di Liberazione, che la medesima amministrazione della Difesa si è già attivata e, a tal fine, sono state interessate tutte le associazioni combattentistiche di riferimento.

Rileva, poi, che il Ministero della Difesa ha precisato che gli impegni richiesti al Governo prefigurano obiettivi di significativa ambizione che, tenuto conto anche dei contestuali impegni avviati per il Centenario della Grande Guerra, comportano la conseguente valutazione di risorse umane e finanziarie che, necessariamente, dovranno essere considerate e assegnate per una più rispondente realizzazione progettuale. Aggiunge che l'amministrazione della Difesa assicura comunque la piena disponibilità a consultare gli archivi militari delle Forze armate, nel rispetto della normativa vigente, per eventuali ricerche. Evidenzia inoltre l'interesse delle Forze armate verso le istanze avanzate, dato il considerevole apporto di militari e di reparti militari italiani fornito sia alla Resistenza, sia alla Guerra di Liberazione. In proposito, rileva anche la notevole quantità di studi e pubblicazioni già prodotti dalle Forze armate sulle tematiche espone nell'atto di indirizzo. Precisa poi che il Ministero della Difesa ribadisce che gli impegni posti al Governo configurano la preliminare esigenza di identificare le ri-

sorse umane e finanziarie atte a garantire il conseguimento degli obiettivi delineati, come, peraltro, attuato nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.

Per quanto riguarda il MIBACT, sottolinea che l'amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso la Direzione generale istituzionalmente preposta alle biblioteche ed agli Istituti culturali e il diritto d'autore, ha dedicato particolare attenzione al tema. Precisa che gli istituti culturali rappresentano un settore di particolare rilevanza per l'amministrazione dei beni culturali, in quanto significativi centri di studio, di approfondimento e di promozione culturale. Aggiunge che i predetti istituti costituiscono centri di ricerca e di promozione culturale e rappresentano elementi essenziali di pluralismo culturale: essi offrono infatti alla società un utile servizio che va sostenuto e valorizzato, assicurando loro la possibilità di operare secondo i principi, costituzionalmente riconosciuti, dell'autonomia e della libertà. Precisa che è su questa base che numerosi Istituti culturali ricevono contributi annuali e triennali dalla competente Direzione generale, ai sensi della legge n. 534 del 1996, articoli 1 e 8, e da specifiche leggi. Osserva poi che gli istituti che hanno condotto attività di studi, ricerche, divulgazione ed interventi didattici, prevalentemente su temi relativi al Settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e che sono stati pertanto destinatari di finanziamenti, sono i seguenti quattordici: Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna – Bologna; Istituto Alcide Cervi – Gattatico (RE); Istituto storico della resistenza e della società contemporanea della provincia di Livorno – Livorno; Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – Milano; Istituto nazionale di storia della liberazione in Italia – Milano; Fondazione archivio diaristico nazionale – Pieve S. Stefano (AR); Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico – Roma; Fondazione Istituto Gramsci – Roma; Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia

– Roma; Museo storico della liberazione in Italia – Roma; Archivio nazionale della resistenza – Torino; Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci – Torino; Fondazione Rosselli – Torino; Istituto Gramsci siciliano – Palermo. Rammenta, altresì, che il 22 gennaio scorso è stato approvato in Conferenza unificata, su proposta del Ministro Dario Franceschini, il primo piano strategico « Grandi progetti beni culturali » previsto dalla legge istitutiva del cosiddetto *Art bonus*, che, tra i primi beneficiari, per due milioni e mezzo di euro, vede il Museo nazionale della Resistenza a Milano, che verrà realizzato presso la Casa della Memoria nello storico quartiere Isola.

Conclude rappresentando l'impegno del Governo, nei limiti delle risorse economiche, umane e finanziarie a disposizione, a realizzare gli obiettivi e le finalità contenute nella risoluzione presentata dall'onorevole Ghizzoni.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che non compete al legislatore individuare nuovi filoni storiografici, in quanto non si può realizzare una storia di Stato e che un atto di indirizzo non può andare oltre quanto un Governo può realisticamente attuare. Concorda sul fatto che non si può estendere eccessivamente il periodo temporale relativo alla Resistenza e alla Guerra di liberazione, facendola magari retrocedere all'emanazione delle leggi raz-

ziali in Italia nel 1938. Si impegna, quindi, ad integrare eventualmente la risoluzione, alla luce del dibattito svolto, con un riferimento, in particolare, al tema delle deportazioni, determinate da motivi sia razziali che politici. Dopo aver evidenziato la necessità che lo Stato si faccia carico di salvaguardare i luoghi della memoria, chiede al Governo di chiarire quali siano i suoi orientamenti a tale proposito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2015.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.30.

ALLEGATO

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani.

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Premi e buoni di studio).

1. Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e con le modalità ivi previste, sono istituiti, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).

2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio di cui al comma 1 del presente articolo si provvede utilizzando una quota annua pari al venti per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con cadenza annuale, un bando che definisce l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria.

3. I premi e i buoni di studio di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ART. 2.

(Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica).

1. Una quota dell'uno per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per il finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si prescinde dai predetti limiti numerici qualora ad un dipartimento afferisca almeno l'80 per cento dei professori e ricercatori dell'ateneo appartenenti alla medesima area disciplinare, comunque in numero non inferiore a venti ».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « settori di attività o strutture » sono sostituite dalle seguenti: « settori di attività, con la costituzione di strutture didattiche, scientifiche o gestionali interuniversitarie ».

3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole « delle strutture » sono inserite le seguenti: « , le modalità di gestione delle risorse umane, logistiche, scientifiche e finanziarie delle strutture interuniversitarie di cui al comma 1, » e le parole « obiettivi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « obiettivi di cui al medesimo comma ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la deputata Loredana Lupo (M5S) è entrata a far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di parere.

Leonardo IMPEGNO (PD) *relatore*, valutata l'opportunità di recepire alcune indicazioni dei colleghi intervenuti nella precedente seduta, formula un'ulteriore proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Mara MUCCI (Misto) riterrebbe opportuno prevedere che le considerazioni all'ultimo periodo delle premesse, relativamente al regime forfetario di determinazione del reddito degli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale siano aggiunte alle osservazioni della proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), ricordato che nella precedente seduta aveva manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, particolare per la condizione relativa alla proroga sul sistema delle sanzioni sul Sistri e per le osservazioni riferite alle concessioni demaniali marittime, esprime perplessità sulla lettera

f) delle osservazioni che pone limitazioni al Fondo di garanzia alle piccole e medie imprese. Sottolinea quindi l'effetto moltiplicatore dei finanziamenti a favore delle imprese.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea innanzitutto di non condividere le considerazioni svolte dal collega Abrignani relative alla lettera f) della proposta di parere che nasce dalla necessità di evidenziare il rischio che il Fondo di garanzia diventi strumento privilegiato a favore delle grandi imprese, tali infatti sono per definizione le aziende con 500 dipendenti.

Rispetto alle questioni da lui stesso sollevate nella precedente seduta non comprende la scelta compiuta di non volere esplicitamente chiedere la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni richiamate, piuttosto che sospenderne l'efficacia; con riferimento all'aumento dell'IVA sul pellet e ai regimi forfetari per i professionisti non comprende né condivide la scelta compiuta dal relatore di voler porre tali rilevanti questioni nelle premesse piuttosto che nell'ambito delle osservazioni della proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottopone al relatore l'opportunità di modificare la nuova proposta di parere inserendo il contenuto della lettera f) nelle premesse alla stregua delle altre nuove questioni evidenziate nella seduta odierna.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, sottolinea ha preferito richiamare in premessa alcuni rilievi formulati nella precedente seduta dal collega Crippa, quali ad esempio il richiamo all'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno auspicando un complessivo riordino della materia e non una proroga di termini di disposizioni vigenti dallo scorso 1° gennaio. Con riferimento alla lettera f) delle osservazioni, conviene sulle osservazioni del collega Abrignani, ma ha ritenuto di inserirla nella proposta di parere per recepire le indicazioni del MoVimento 5 Stelle, al fine di predisporre un parere che potesse essere ampiamente condiviso.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che il relatore abbia fatto uno sforzo encomiabile di tenere conto di alcune osservazioni tardivamente formulate da un gruppo politico. Ritiene opportuno richiamare in premessa questioni sulle quali il Governo ha già manifestato volontà di intervenire con un riordino della normativa, quali ad esempio l'IVA applicabile alle cessioni dei pellet o il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva. Riguardo alla questione significativa sollevata dal collega Abrignani che riguarda le modalità di accesso al Fondo di garanzia in base alle dimensioni dell'azienda, ritiene che il contenuto dell'osservazione possa essere inserito in premessa, sottolineando l'opportunità di valutare l'impatto normativo recato dalle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che modificano le modalità di erogazione del Fondo di garanzia alle piccole e medie imprese. Ritiene invece possa essere mantenuta la lettera e) delle osservazioni che riveste particolare importanza relativamente agli interventi di ristrutturazione per risparmio energetico.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito fin qui svoltosi, riformula la nuova proposta di parere presentata nella seduta odierna (*vedi allegato 2*), accogliendo favorevolmente la proposta di modifica del collega Abrignani e rendendosi conto che la soluzione proposta non soddisfa i colleghi del M5S. Ritiene tuttavia che la nuova formulazione nulla tolga alla valenza politica della questione relativa al Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, anche se muta la forza prescrittiva della sottolineatura che in questa sede la Commissione intende dare a tale tematica.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata nel voler accogliere la proposta di riformulazione da lui avanzata e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.

Davide CRIPPA (M5S), nel chiedere che sia messa in distribuzione la versione definitiva della proposta di parere come riformulata dal relatore, evidenzia che prevedere un generico invito alle Commissioni di merito a valutare l'impatto normativo delle disposizioni relative alle nuove modalità di erogazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, senza stabilire contestualmente la sospensione dell'efficacia delle norme e quindi di fatto la proroga dell'entrata in vigore, significa svuotare di significato l'osservazione proposta dal proprio gruppo ed anzi affermare praticamente il contrario. Dichiaro quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che il relatore abbia comunque saputo svolgere un apprezzabile e coerente lavoro di sintesi che tiene conto delle diverse posizioni dei gruppi allo scopo di ricercare la massima condivisione sul testo proposto e sottolinea come, in particolare, la questione del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese viene comunque sottopo-

sta all'attenzione delle Commissioni di merito.

Mara MUCCI (Misto) dichiara voto di astensione, evidenziando che tutte le questioni inserite nella proposta di parere riformulata nella seduta di oggi, sono previste nella legge di stabilità 2015, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio e quindi più opportunamente avrebbero dovuto essere oggetto di una riflessione più approfondita in quella sede.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato, in relazione all'articolo 4, concernente misure di adeguamento delle strutture recettive turistiche alla normativa antincendio, l'esiguità della proroga proposta (al 30 aprile 2015) in considerazione in particolare del dato che le strutture in questione sono ancora in attesa del provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche in materia che il Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014 e che non risulta ancora emanato;

considerato che l'articolo 9, al comma 3, reca la proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2015, dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (lettera *a*)), così come delle relative sanzioni (lettera *b*)), ma non allinea a tale data le sanzioni connesse alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo;

valutata la pressante esigenza di venire incontro ai problemi, anche di carattere economico, dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture turistico balneari;

sottolineata l'opportunità che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei comuni con popolazione tra 5 e 150 mila

abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio, di cui all'articolo 5, siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti medesimi;

valutata la necessità di approfondire gli effetti finanziari su famiglie e imprese, anche ai fini di un complessivo riordino del settore, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che rispettivamente innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

auspicata una complessiva ridefinizione della normativa recata dalle disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituiscono, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento e, in attesa del riordino di tale disciplina, l'opportunità di ripristinare il regime previgente,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a sopprimere le lettere *b*) e *c*) del comma

3 dell'articolo 9, allineando in tal modo alla data del 31 dicembre anche l'irrogazione delle sanzioni relativamente alla mancata iscrizione al sistema e al pagamento del relativo contributo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in attesa del complessivo riordino della disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di prevedere una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili, di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015;

c) valutino le Commissioni di merito, nelle more della riforma relativa alla concessioni demaniali marittime, l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la riscossione coattiva dei canoni nonché l'esecuzione di eventuali procedimenti amministrativi e dei relativi effetti derivanti dai provvedimenti delle amministrazioni competenti concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali medesime;

d) valutino le Commissioni di merito, con riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore, superiore a 13.000 kj/Kg, di cui all'articolo 9, comma 1, l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine di entrata in vigore di tale divieto dal 30 giugno al 31 dicembre 2015;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che aumentano dal 4 al 8 per cento la percentuale delle trattenute da parte delle banche e di Poste Spa sugli accrediti dei pagamenti a mezzo di bonifici per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni per risparmio energetico degli edifici;

f) valutino le Commissioni di merito la possibilità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che modificano le modalità di erogazione del Fondo di garanzia alle piccole e medie imprese, destinando l'utilizzo di tale garanzia ad imprese con non più di 499 dipendenti, al fine di valutarne complessivamente l'impatto normativo.

ALLEGATO 2

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato, in relazione all'articolo 4, concernente misure di adeguamento delle strutture recettive turistiche alla normativa antincendio, l'esiguità della proroga proposta (al 30 aprile 2015) in considerazione in particolare del dato che le strutture in questione sono ancora in attesa del provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche in materia che il Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014 e che non risulta ancora emanato;

considerato che l'articolo 9, al comma 3, reca la proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2015, dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (lettera *a*)), così come delle relative sanzioni (lettera *b*)), ma non allinea a tale data le sanzioni connesse alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo;

valutata la pressante esigenza di venire incontro ai problemi, anche di carattere economico, dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture turistico balneari;

sottolineata l'opportunità che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei

comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio, di cui all'articolo 5, siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti medesimi;

valutata la necessità di approfondire gli effetti finanziari su famiglie e imprese, anche ai fini di un complessivo riordino del settore, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che rispettivamente innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

auspicata una complessiva ridefinizione della normativa recata dalle disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituiscono, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento e, in attesa del riordino di tale disciplina, l'opportunità di ripristinare il regime previgente;

sottolineata l'opportunità di valutare l'impatto normativo recato dalle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che modificano le mo-

dalità di erogazione del Fondo di garanzia alle piccole e medie e imprese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a sopprimere le lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 9, allineando in tal modo alla data del 31 dicembre anche l'irrogazione delle sanzioni relativamente alla mancata iscrizione al sistema e al pagamento del relativo contributo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in attesa del complessivo riordino della disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di prevedere una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili, di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015;

c) valutino le Commissioni di merito, nelle more della riforma relativa alla concessioni demaniali marittime, l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la riscossione coattiva dei canoni nonché l'esecuzione di eventuali procedimenti amministrativi e dei relativi effetti derivanti dai provvedimenti delle amministrazioni competenti concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali medesime;

d) valutino le Commissioni di merito, con riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore, superiore a 13.000 kj/Kg, di cui all'articolo 9, comma 1, l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine di entrata in vigore di tale divieto dal 30 giugno al 31 dicembre 2015;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che aumentano dal 4 al 8 per cento la percentuale delle trattenute da parte delle banche e di Poste Spa sugli accreditati dei pagamenti a mezzo di bonifici per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni per risparmio energetico degli edifici.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Anna GIACOBBE (PD), svolgendo talune preliminari considerazioni di metodo, ritiene che la Commissione debba limitarsi a verificare la corrispondenza del contenuto dello schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi della legge delega, evitando di riaprire discussioni politiche che sono state già affrontate e risolte in modo condiviso in occasione dell'esame della legge n. 183 del 2014. Fa notare,

tuttavia, che vi sono margini di negoziato con il Governo e le organizzazioni di rappresentanza per discutere di eventuali modifiche di tipo tecnico al testo in esame, al fine di salvaguardare l'effettivo perseguimento degli obiettivi fissati nella legge delega. Evidenzia, in ogni caso, che il processo di riforma è *in itinere* e che sarà necessario attendere i successivi provvedimenti di attuazione per valutare il quadro normativo in modo completo.

Ritiene quindi opportuno che il relatore nella sua proposta di parere si concentri su taluni questioni prioritarie, sulle quali si sofferma diffusamente. Fa riferimento, anzitutto, all'esigenza di mantenere un elemento di deterrenza rispetto alla possibilità di licenziamento del datore di lavoro, considerando anche i vantaggi previsti dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni. Ritiene, infatti, importante scongiurare rischi di comportamenti opportunistici da parte delle imprese, laddove il licenziamento fosse reso più conveniente dal punto di vista economico a fronte della previsione di incentivi per le nuove assunzioni.

Pur rilevando la necessità di intervenire a favore dell'occupazione giovanile, evidenzia quindi l'esigenza di evitare che, con

l'introduzione del contratto a tutele crescenti, si determini un avvicendamento generazionale a scapito dei lavoratori più anziani, soprattutto in mancanza di adeguate garanzie previdenziali, auspicando una riflessione della Commissione su tale delicato aspetto. Invita a valutare con attenzione il tema dei licenziamenti collettivi, paventando il rischio che si possano generare forme di discriminazione generalizzata. Si sofferma, quindi, sul tema dei cambi di appalto, che, a suo avviso, pone in gioco problematiche delicate connesse al mantenimento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. Ritiene quindi opportuno ragionare sulla questione dei licenziamenti disciplinari, affinché sia ripristinata una maggiore proporzionalità tra fatto e sanzione, assicurando la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti per comportamenti di poca rilevanza. Ritenuto che la previsione di una riduzione dell'indennizzo anche per le imprese di piccole e medie dimensioni, ovvero al di sotto della soglia dei 15 dipendenti, possa generare pericolosi dualismi, sottolinea, infine, la necessità di fare chiarezza su talune questioni di interpretazione normativa, esplicitando con chiarezza, ad esempio, se le misure previste siano applicabili o meno ai contratti a termine convertiti in rapporti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Patrizia MAESTRI (PD) esprime in via preliminare apprezzamento per il fatto che la legge n. 183 del 2014 abbia affermato la centralità del contratto a tempo indeterminato, prefigurando il superamento delle forme contrattuali di tipo precario. Auspica quindi che, anche in considerazione della previsione di significativi incentivi di carattere fiscale ed economico, le imprese possano procedere a numerose nuove assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati, più o meno giovani. Quanto al contenuto della delega, ricorda come si sia svolta una ampia discussione in Commissione e in Assemblea sul testo apportato dal Senato, che, al di là delle diverse sensibilità esistenti in

materia, ha portato a indubbi miglioramenti del provvedimento. Passando all'esame dello schema di decreto legislativo relativo al contratto a tutele crescenti, paventa in primo luogo il rischio di una ulteriore frammentazione del mondo del lavoro, derivante dal dualismo tra vecchi e nuovi assunti, osservando come timori a questo riguardo siano stati espressi anche dai rappresentanti di Confindustria nel corso della loro audizione. Sollecita, inoltre, una riflessione su specifici aspetti dello schema di decreto, anche al fine di valutare la presenza di possibili casi di eccesso di delega. Richiama, in particolare, l'estensione ai licenziamenti collettivi della nuova disciplina in materia di licenziamenti, nonché il mancato riferimento, per quanto attiene alla definizione delle fattispecie che danno titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti disciplinari illegittimi, ai casi di licenziamento in presenza di comportamenti per i quali la contrattazione collettiva e i codici disciplinari prevedono sanzioni di tipo conservativo. Parimenti, reputa opportuno elevare a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto l'importo minimo dell'indennizzo nelle imprese di maggiori dimensioni. Pur non paventando il rischio di licenziamenti di massa, ritiene, infatti, che si potrebbe determinare una sproporzione tra il costo dei licenziamenti illegittimi e i benefici corrisposti in relazione alla stipula di nuovi contratti a tempo indeterminato. Invita, inoltre, a considerare le problematiche connesse alla tutela dei lavoratori già in servizio in casi di cambi di appalto o di licenziamenti nel settore dell'edilizia, evidenziando come si tratti di soggetti già particolarmente vulnerabili in considerazione dei frequenti mutamenti che si verificano nei loro rapporti di lavoro. Auspica, conclusivamente, che il Governo possa raccogliere le sollecitazioni rivolte ai fini della stesura definitiva del provvedimento.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) si chiede se il dibattito in corso abbia qualche utilità, tenuto conto che il Governo

non sembra propenso ad interloquire, nonostante siano state manifestate molte perplessità sul provvedimento in esame anche dai gruppi di maggioranza. Soffermandosi sul merito del provvedimento, evidenzia, anzitutto, il rischio che si determini un *dumping* sociale tra imprese e un dualismo tra lavoratori, a seconda della data di assunzione del dipendente, sottolineando, inoltre, la necessità di fare chiarezza circa l'ambito di applicazione del testo, soprattutto con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico, rispetto ai quali ritiene che non siano giustificati eventuali trattamenti differenziati. Si chiede, infine, se vi sia una effettiva copertura finanziaria per gli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni, invitando il Governo a fare luce su tale fondamentale aspetto nell'ottica di una reale efficacia del provvedimento e della garanzia dell'equilibrio finanziario dell'INPS.

Marco MICCOLI (PD) segnala come non sia questa la sede per riaprire il dibattito sulla delega di cui alla legge n. 183 del 2014, ricordando tuttavia come nel corso dell'esame alla Camera di quel provvedimento siano state introdotte rilevanti modifiche, che hanno raccolto anche importanti sollecitazioni provenienti da emendamenti presentati dall'opposizione, e sia stato assicurato un dibattito ampio anche in Assemblea, evitando il ricorso alla questione di fiducia. Segnala, inoltre, come sia da apprezzare l'obiettivo di favorire il passaggio da forme contrattuali precarizzanti al contratto a tempo indeterminato, che assicura maggiori garanzie, anche attraverso la previsione di opportuni incentivi sul piano fiscale e contributivo. In questo senso, giudica assai incoraggianti i dati sull'occupazione riferiti al mese di dicembre 2014, auspicando che essi possano trovare conferma anche nell'anno in corso, per il quale si attende un saldo attivo nell'apertura di nuove imprese e, secondo gli studi di Confindustria, si prospetta una apprezzabile ripresa del prodotto interno lordo. In questo contesto, sottolineando la rilevanza dei tempi di attuazione della riforma del lavoro, se-

gnala al Governo l'esigenza di una ulteriore riflessione circa la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui all'articolo 10, non solo per il rischio di un possibile eccesso di delega, ma anche al fine di escludere l'introduzione di irragionevoli difformità rispetto alla normativa di cui alla legge n. 223 del 1991, che prevede precisi criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Nell'osservare come sarebbe opportuna una riflessione rispetto a un possibile utilizzo opportunistico della disciplina introdotta dal provvedimento in esame e dalle agevolazioni previste dalla legge di stabilità per il 2015, ribadisce l'esigenza di valutare possibili correttivi che si muovano all'interno del perimetro segnato dalla legge delega, senza arrestare il percorso di riforma avviato in materia di lavoro. Segnala come assumano particolare valore, in tale ottica, le disposizioni in materia di monitoraggio degli effetti delle riforme, inserite sia nel decreto-legge n. 34 del 2014 sia nella legge n. 183 del 2014, che potranno consentire eventuali aggiustamenti e correzioni di rotta qualora nell'attuazione degli interventi recati da tali provvedimenti si dovessero evidenziare criticità. Conclusivamente, evidenzia l'opportunità di una valutazione complessiva delle misure contenute nella legge n. 183 del 2014, sottolineando in particolare come le disposizioni degli schemi di decreto già trasmessi alle Camere debbano essere considerate in una cornice unitaria e debbano, pertanto, essere oggetto di un unico giudizio non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello politico.

Laura VENITTELLI (PD) ritiene che talune considerazioni svolte nel corso del dibattito rispetto a possibili vizi di eccesso di delega del provvedimento non siano fondate, dal momento che la delega conferita dal Parlamento aveva un carattere ampio e ha trovato una sua puntuale declinazione nel presente testo. Evidenzia, quindi, la piena rispondenza ai criteri e principi di delega delle norme sui licenziamenti collettivi, a fronte della loro oggettiva assimilazione ai licenziamenti per motivi economici. Quanto ad una presunta

forma di dualismo tra lavoratori, a seconda della data di assunzione, fa notare che l'entrata in vigore di qualsiasi nuova normativa determina necessariamente un cambio di prospettiva nella disciplina dei rapporti, che può anche comportare la presenza di discipline differenziate nella fase iniziale di applicazione, peraltro superabili con la piena entrata a regime della nuova normativa. Invita, in conclusione, la Commissione a soffermarsi su aspetti di tipo tecnico, evitando di tornare a discutere di tematiche politiche già affrontate in precedenza.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo per una precisazione rispetto a quanto già evidenziato nella precedente seduta di esame del provvedimento, sottolinea come l'estensione dell'applicazione del decreto anche ai licenziamenti collettivi determina un evidente dualismo tra vecchi assunti, per i quali, in caso, di violazione delle disposizioni relative alle procedure sindacali e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si applicherebbe la reintegrazione nel posto di lavoro, e nuovi assunti, per i quali sussisterebbe solo una tutela indennitaria. In proposito, ritiene che lo schema operi una discutibile equiparazione tra licenziamenti collettivi e individuali, che, a suo avviso, determina un eccesso di delega. Rappresenta, inoltre, che la normativa europea in materia richiede che le sanzioni in caso di illegittimità dei licenziamenti siano effettive, proporzionate e dissuasive ed evidenzia, pertanto, che la nuova normativa italiana, assai meno garantista di quella vigente, sembra porsi in contrasto con questi principi. Reputa, pertanto, necessaria la soppressione dell'articolo 10 dello schema. Segnala, inoltre, l'esigenza di una tutela per i lavoratori già in servizio nei casi di cambi di appalto, al fine di escludere che alle loro assunzioni nell'impresa subentrante possa applicarsi il contratto a tutele crescenti.

Walter RIZZETTO (Misto) evidenziato, anzitutto, che gli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni non co-

prono tutti gli oneri a carico di un'impresa – tra cui cita, ad esempio, quelli rientranti nella quota da versare all'INAIL – osserva come tali agevolazioni riguardino, in ogni caso, esclusivamente le contribuzioni a carico del datore di lavoro, escludendo la parte che grava sul lavoratore. Chiede poi al Governo se sia previsto un rifinanziamento degli sgravi per le assunzioni avvenute negli anni successivi al 2015 interrogandosi sulla effettiva utilità di un simile intervento in un periodo di crisi come quello attuale, nel quale si registra una oggettiva mancanza di lavoro e di commesse. Fatto notare che non è prevista alcuna misura a favore dei titolari di partite IVA, si chiede, se possano accedere alle agevolazioni contributive le imprese che abbiano già beneficiato di precedenti incentivi, come ad esempio quelli contemplati dalla legge n. 147 del 1990.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ricorda, preliminarmente, la propria ferma contrarietà alla legge n. 183 del 2014, segnalando come nel corso dell'esame del provvedimento di delega avesse votato convintamente a favore di tutte le proposte emendative volte a garantire il mantenimento anche per i nuovi assunti delle tutele in caso di licenziamento previste dalla legislazione vigente e avesse, per questa sua posizione politica, espresso un voto contrario nel voto finale sul provvedimento. Nel ribadire, pertanto, che non sussiste la necessità di un intervento sulla disciplina delle tutele in caso di licenziamento, condivide le perplessità di ordine sistematico espresse dal deputato Miccoli con riferimento alla disciplina dei licenziamenti collettivi, che dividerebbe irragionevolmente in due la platea dei lavoratori interessati dalle procedure di riduzione del personale e di ristrutturazione aziendale, e auspica pertanto la soppressione dell'articolo 10. Su un piano più generale, osserva come l'opportunità per le aziende di assumere nuovi lavoratori con minori tutele e maggiori agevolazioni sul piano contributivo potrebbe spingere, paradossalmente, a considerare le proposte, a lungo ignorate, volte ad introdurre ele-

menti di flessibilità nell'età di accesso al pensionamento. Non ritiene, in proposito, casuale la coincidenza tra l'esame del provvedimento e le recenti dichiarazioni del Ministro Poletti.

Carlo DELL'ARINGA (PD), intervenendo per una precisazione, giudica improprio continuare ad evocare l'argomento dell'eccesso della delega con riferimento ai licenziamenti collettivi, tenuto conto che su tale delicato aspetto anche i giudizi dei giuristi appaiono divergenti.

Luisella ALBANELLA (PD) ritiene che la Commissione abbia il pieno diritto di verificare la rispondenza del provvedimento ai criteri e ai principi della legge delega, al fine di preservarne lo spirito originario, emerso dal dibattito parlamentare. Ritiene, quindi, che non ci si possa esimere dal notare una certa estraneità alla delega del tema dei licenziamenti collettivi, argomento sul quale auspica che la Commissione svolga un'approfondita riflessione. Giudica altresì importante valutare con attenzione la questione dei cambi di appalto, nella quale è in gioco il mantenimento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché quella dei licenziamenti disciplinari, richiamando l'esigenza di valutare la reintroduzione di criteri di proporzionalità tra la sanzione del licenziamento e la gravità del fatto commesso dal lavoratore. Auspica, in conclusione, che su tali questioni sia possibile apportare modifiche al testo.

Davide BARUFFI (PD), intervenendo per una precisazione, segnala che la circolare INPS n. 17 del 2015 ha chiarito che le disposizioni in materia di esenzione contributiva contenute nella legge di stabilità per il 2015 si applicano anche ai datori di lavoro titolari di partite IVA. Per quanto riguarda, invece, i licenziamenti collettivi, sottolinea che, al di là del possibile vizio di eccesso di delega, l'intero dibattito parlamentare sulla legge n. 183 del 2014 testimonia in modo inequivoco che l'intenzione del legislatore fosse quella di intervenire solo sulla disciplina delle

tutele in caso di licenziamenti individuali. Ritiene, pertanto, che, qualora si intendesse procedere nel senso di rivedere le disposizioni della legge n. 223 del 1991, occorrerebbe discutere di una loro modifica per tutti i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo, evitando il rischio di introdurre nuove segmentazioni nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro.

Walter RIZZETTO (Misto) fa presente che la propria osservazione relativa alla posizione di svantaggio dei titolari di partite IVA era essenzialmente riferita alla circostanza che, per l'accesso al regime dei minimi, così come disciplinato dalla legge di stabilità per il 2015, si richiede che le spese sostenute per prestazioni di lavoro non superino i 5.000 euro.

Antonio PLACIDO (SEL) osserva come il provvedimento in esame porti alle estreme conseguenze, in termini negativi per i lavoratori interessati, i presupposti presenti nei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014 e rischi, pertanto, di accendere un imponente contenzioso in sede giurisdizionale, come del resto paventato anche dai rappresentanti di Confindustria nel corso della loro audizione. Segnala come le disposizioni del provvedimento confermino i peggiori timori espressi al momento dell'approvazione della legge delega, determinando una irrimediabile compromissione della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo. Pur apprezzando i tenaci tentativi dei deputati del gruppo del PD di ridurre il danno derivante dal provvedimento, osserva come risulti evidente che la nuova disciplina non costituisce un adeguato deterrente rispetto a licenziamenti illegittimi e finisce per favorire comportamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro. Paventa, pertanto, il pericolo di un avvicendamento generazionale nel mondo del lavoro, che colpirà in prima battuta i lavoratori interessati da cambi di appalto, dal momento che l'articolo 7 non assicura per loro adeguate garanzie in caso di riassunzione dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame. Nel sottolineare criti-

camente come sia scomparso ogni criterio di proporzionalità tra le violazioni disciplinari e la sanzione del licenziamento, segnala inoltre come l'articolo 1, comma 2, estenda surrettiziamente la nuova disciplina in materia di licenziamenti a lavoratori già in servizio, che, in assenza di tale disposizione, avrebbero beneficiato della tutela reale prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Esprime, quindi, un giudizio convintamente negativo sul contenuto del provvedimento, che toglie forza negoziale ai lavoratori e individua risposte sbagliate a una crisi occupazionale che trova la sua causa principale non tanto nelle supposte rigidità del mercato del lavoro quanto piuttosto nel perdurante calo della domanda interna.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, fa notare che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso alla Commissione un documento recante una serie di valutazioni sul provvedimento, proponendo specifiche modifiche al testo, che riguardano, ad esempio, l'esigenza di una revisione delle norme sulla NASpI, sullo stato di disoccupazione, sulla condizionalità e sul contratto di ricollocazione, prospettando altresì la necessità di evitare ogni possibile ingerenza o sovrapposizione di ruoli tra Stato e regioni.

Evidenzia, quindi, l'esigenza che gli interventi di sostegno al reddito e di ricollocazione professionale siano coerenti con il percorso di modifiche istituzionali in corso di esame alla Camera, a fronte del possibile trasferimento di competenze dalle regioni allo Stato in materia di politiche attive del lavoro.

Interrogandosi sulla effettiva adeguatezza delle risorse stanziare nel presente schema di decreto legislativo, manifesta quindi talune preoccupazioni circa la possibile incidenza del testo sugli accordi già raggiunti in sede aziendale, che ipotizzano una durata di due anni dei trattamenti di cassa integrazione, che non sarebbe più possibile nel nuovo contesto normativo.

In attesa di acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si dichiara quindi disponibile ad approfondire le tematiche finora emerse, in vista della elaborazione della sua proposta di parere, auspicando che tutti i gruppi offrano il loro contributo al dibattito, presentando ulteriori spunti di discussione.

Carlo DELL'ARINGA (PD), con riferimento alle disposizioni relative alla NASpI, evidenzia come il provvedimento in esame abbia inteso valorizzare il legame tra contribuzione versata e prestazione resa, ancorché sia improprio ipotizzare una natura puramente contributiva della prestazione, dal momento che essa è parametrata solo alla contribuzione versata negli ultimi quattro anni e non sussiste alcuna corrispondenza tra i versamenti effettuati e le prestazioni rese. Esclude, pertanto, che si possa ipotizzare l'individuazione di una aliquota di equilibrio tra contributi e prestazioni. Nel complesso, rileva che il provvedimento opera una revisione della disciplina dell'ASpI contenuta nella legge n. 92 del 2012, senza realizzare una rivoluzione rispetto ai parametri di riferimento per il riconoscimento dell'assicurazione sociale per l'impiego. Proprio alla luce di tale considerazione, sollecita una riflessione al fine di verificare se, nel contesto di un intervento

che comporta in via generale un ampliamento delle tutele riconosciute, si determinino peggioramenti nella situazione di determinate categorie di lavoratori e se tali conseguenze negative siano state oggetto di valutazione da parte del Governo, che potrebbe, se necessario, proporre opportuni correttivi. Segnala, in primo luogo, la situazione dei lavoratori stagionali, per i quali si potrebbe ipotizzare una transizione graduale dalla vecchia alla nuova disciplina. Osserva, altresì, che si potrebbero determinare effetti negativi, sul piano delle prestazioni, anche per i lavoratori con età superiore ai 55 anni che abbiano avuto una carriera contributiva discontinua nel corso degli ultimi anni, rilevando come anche in una prospettiva di lungo periodo, con il possibile aumento della flessibilità in uscita dai rapporti di lavoro, sia opportuno assicurare forme di tutela che tengano conto anche dell'età dei beneficiari. Rileva, del resto, che la NASpI è destinata a sostituire tutele che si applicano ai lavoratori più anziani. Con riferimento all'ASDI, osserva che l'articolo 16 ne collega l'ammontare all'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, mentre nelle altre esperienze continentali la misura della prestazione è stabilita in valore assoluto, considerata la sua natura di carattere assistenziale. Nel sollecitare una riflessione al riguardo, osserva che l'eventuale revisione della disposizione non determinerebbe ulteriori oneri, considerando che rimarrebbe fermo il tetto di spesa previsto dall'articolo 16. Con riferimento al tema delle risorse, invita in ogni caso a considerare che le somme stanziare dall'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015 devono finanziare tutti gli interventi previsti dalla delega e, quindi, anche quelli in materia di ridefinizione delle politiche attive, esprimendo la preoccupazione che, come spesso accaduto in passato, si privilegi il finanziamento delle politiche passive, anziché investire nei servizi per l'impiego. Per quanto riguarda il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, più in generale, il tema del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, invita a

considerare che la delega verrà attuata a Costituzione vigente e, pertanto, le modifiche all'articolo 117 della Carta costituzionale, in corso di discussione, non influiranno in questa fase sull'assetto delle competenze, in quanto entreranno in vigore dopo la scadenza della delega di cui alla legge n. 183 del 2014. Auspica, in ogni caso, che le Regioni possano svolgere un ruolo costruttivo nel processo di riforma, superando atteggiamenti volti prevalentemente a rivendicare, come più volte accaduto in passato, competenze e risorse.

Renata POLVERINI (FI-PdL), facendo riferimento a talune considerazioni svolte dal deputato Dell'Aringa, fa notare che le Regioni sono state spesso costrette ad utilizzare risorse economiche per finanziare la cassa integrazione in deroga, al fine di fronteggiare le conseguenze della grave crisi economica del Paese. Condivide, in ogni caso, l'esigenza di collocare gli interventi di politica attiva e di sostegno al reddito in un quadro costituzionale e normativo certo, al fine di evitare ogni tipo di ambiguità nella ripartizione di competenze tra Stato e regioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, svolgendo talune considerazioni finali, evidenzia la delicatezza della questione del coordinamento tra le misure previste dal presente provvedimento e gli interventi di riforma del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, auspicandone un adeguato approfondimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio	64
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
<i>ERRATA CORRIGE</i>	64

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 febbraio 2015.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 gennaio 2015:

a pagina 101, seconda colonna, alla settima riga, sostituire le parole: « 2015 e 2015 » con le seguenti parole: « 2015 e 2016 »;

a pagina 102, prima colonna, alla decima riga, sostituire la parola: « 2016 » con la seguente parola: « 2015 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.40 alle 16.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	13
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)</i>	16

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena C. 2798 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti – Abbinamento della proposta di legge C. 2771 Dorina Bianchi</i>)	10
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense. Atto n. 125 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole</i>)	11
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

INTERROGAZIONI:

5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena	12
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	20
5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari	12
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	23

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 25

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 35

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 27

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli. Atto n. 139 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 30

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 32

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 33

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 33

AVVERTENZA 34

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base*) 40

ALLEGATO (*Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 48

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 41

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (*Seguito della discussione e rinvio*) 41

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (*Discussione e rinvio*) 43

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (*Seguito della discussione e rinvio*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa 47

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 50

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	50
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)	53
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
XI Lavoro pubblico e privato	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (Seguito dell'esame e rinvio)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (Seguito dell'esame e rinvio)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
XIII Agricoltura	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio	64
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
ERRATA CORRIGE	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,20



17SMC0003841